



GRAD PULA

CITTÀ DI POLA

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Ponedjeljak, 07.03.2016.

01/16

NUMERO

Lunedì, 07-03-2016



Ai sensi dell'articolo 123 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13) e in riferimento all'articolo 113 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13) il Consiglio municipale della Città di Pola attraverso il Comitato per lo statuto e gli altri atti generali, alla seduta tenutasi il 7 marzo 2016 ha stabilito il testo emendato delle Disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano d'assetto del territorio "Lungomare".

Il testo emendato delle Disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano d'assetto del territorio "Lungomare" comprende le Disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano d'assetto del territorio "Lungomare" dalla Delibera sull'emanazione del Piano d'assetto del territorio "Lungomare" ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 12/12), e della Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera di emanazione del Piano di assetto del territorio della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pula - Pola n. 11/15).

Il testo emendato delle Disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano di assetto del territorio "Lungomare" è contenuto nell'elaborato numero P-UPU-LM-11/2015 realizzato dall'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio.

Il testo emendato delle Disposizioni d'implementazione sarà pubblicato nel „Bollettino ufficiale della Città di Pola“.

Classe: 350-01/14-01/71

Num.Prot. 2168/01-03-02-00-0304-16-62

Pola, 7 marzo 2016

IL PRESIDENTE

Comitato per lo statuto e gli altri atti generali

Marko Martinčić, m.p.

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO "LUNGOMARE"

(„Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 12/12 e 11/15).

DISPOSIZIONI D'IMPLEMENTAZIONE

(testo emendato)

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

(1) Il Piano è un documento di pianificazione territoriale a lungo termine, che in conformità agli obiettivi e ai compiti stabiliti nei piani del territorio vigenti per le aree più vaste (

Piano di assetto del territorio della Città di Pola, "Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 12/06, 12/12, 05/14, 08/14, - testo emendato, 07/15, 08/14 - testo emendato e 05/16 e il Piano regolatore generale della città di Pola "Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14- testo emendato, 10/14, 13/14 i 19/14- testo emendato) stabiliscono anche le linee per la sistemazione, le condizioni di base per l'utilizzo, l'assetto e la tutela dell'ambiente all'interno della zona della loro copertura.

(2) Con il piano vengono stabilite le basi a lungo termine dell'organizzazione e dell'assetto dello spazio compreso in conformità con gli obiettivi e i compiti dello sviluppo sociale ed economico, e specialmente:

- divisione di base dello spazio in base alle disposizioni con le condizioni di sistemazione,
- sistema infrastrutturale di corridoi e degli edifici e il loro allacciamento al sistema del territorio più ampio,
- misure di protezione e miglioramento dell'ambiente e
- misure d'implementazione del Piano.

Articolo 4

(1) Il Piano è elaborato in conformità alle disposizioni della Legge sull'assetto del territorio (GU nn. 153/13) e del Regolamento sul contenuto, sulle misure delle rappresentazioni cartografiche, sugli indicatori territoriali obbligatori e sullo standard dell'elaborato dei piani territoriali (GU nn. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 e 9/11).

(2) Tutti gli elementi in base ai quali si rilasceranno le licenze edilizie e/o gli atti con i quali si concede la costruzione, e che non sono particolarmente menzionati nel presente Piano, si stabiliscono sulla base delle disposizioni del piano territoriale vigente dello spazio più vasto.

Articolo 5

(1) Il Piano si emana specialmente per la parte ineditata del territorio edificabile della superficie di circa 33,2 ettari di cui la superficie della parte marittima è di circa 26,4 ettari e quella del comprensorio marittimo di circa 6,8 ettari.

(2) Il territorio di copertura del Piano si trova per intero all'interno dello spazio di delimitazione (il territorio della Città di Pola è situato all'interno del Territorio marittimo costiero tutelato -"ZOP") del territorio di interesse particolare per la Repubblica di Croazia, in conformità con la Legge sull'assetto del territorio (GU nn. 153/13)

(3) Il confine di copertura del Piano è rappresentato nella parte grafica del Piano, sulle rappresentazioni cartografiche da 1 - 4.

Articolo 6

(1) Le condizioni di costruzione, ristrutturazione, manutenzione o rimozione (di seguito nel testo: costruzione)

vengono nominati nel presente Piano, come anche quelli del piano territoriale vigente del territorio più ampio, e rappresentano la cornice per il rilascio dei permessi a costruire e/o atti con i quali è consentito costruire.

(2) La ristrutturazione degli edifici è permessa nell'ambito delle massime condizioni di costruzione prescritte.

(3) Nella zona di copertura del Piano l'assetto del territorio e la costruzione degli edifici sulla superficie o sotto alla superficie terrestre con i quali si cambia lo stato nello spazio, deve essere in conformità al presente Piano, al piano vigente del territorio per la zona più vasta e alle condizioni specifiche stabilite in base alla legge e altre prescrizioni.

Forma e dimensione della particella edificabile

Articolo 7

(1) La forma e la grandezza della particella edificabile si stabiliscono tenendo presente la destinazione e il tipo dell'edificio la cui costruzione si pianifica sulla particella, la superficie di traffico con la quale si assicura l'accesso immediato sulla particella edificabile, le particelle edificabili vicine, la configurazione e le altre caratteristiche del terreno, le condizioni specifiche di costruzione e altri elementi di importanza per determinare la forma della particella edificabile.

(2) La forma e la grandezza della particella edificabile si stabiliscono in conformità a tutte le prescrizioni relative vigenti, alla formazione morfologica e tradizionale all'interno dell'insediamento e in base alle usanze.

(3) La grandezza della particella edificabile è basata sull'obiettivo di utilizzare in modo razionale il terreno e deriva anche dalle condizioni prescritte nelle disposizioni del presente Piano per la superficie di edificabilità (minima e massima) e il coefficiente di edificabilità per singola zona in conformità con la distribuzione spaziale della zona all'interno della copertura del Piano data nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.

(4) Al fine di mantenere il concetto pianificato e la grandezza delle particelle edificabili destinate alla costruzione di edifici in elevazione sono definiti nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.

(5) Le aree di circolazione stabilite nel presente Piano si possono considerare particella/e edificabile cosa che verrà stabilita in modo più dettagliato attraverso il procedimento di rilascio degli atti con i quali si permette l'edificazione.

(6) Durante il rilascio dei permessi di ubicazione e/o atti con i quali si permette l'edificazione causa la configurazione del terreno, i rapporti giuridico-patrimoniali e catastali e per stabilire le micro collocazioni delle strade tramite il procedimento di rilascio dei permessi di ubicazione e/o degli atti con i quali si permette l'edificazione, sono possibili minori deviazioni dai confini pianificati delle particelle edificabili proposte nella parte grafica del Piano, foglio n. 4. - Modo e condizioni di costruzione.

Grandezza e superficie degli edifici

Articolo 8

(1) La grandezza e la superficie che si costruisce sulla particella edificabile sono definite dagli elementi:

- coefficiente di edificabilità della particella edificabile (kig),
- coefficiente di sfruttamento della particella edificabile (kis),

- superficie massima e minima di edificabilità della particella edificabile,
- altezza e numero di piani dell'edificio.

Articolo 9

(1) COEFFICIENTE MASSIMO DI EDIFICABILITA' (kig), è il valore massimo concesso del rapporto della superficie edificata del terreno sotto l'edificio e la superficie totale della particella edificabile, per cui per la superficie edificata del terreno sotto l'edificio si calcola la superficie di tutte le costruzioni sotto e sopra terra dell'edificio principale nonché la superficie degli edifici ausiliari (legnaia, garage, magazzini, cantine, cucine estive e piscine la cui superficie della pianta è minore a 100 m²).

(2) COEFFICIENTE DI SFRUTTAMENTO (kis) è il rapporto della superficie (lorda) complessiva dell'edificio e la superficie della particella edificabile.

(3) nel Piano sono prescritti il coefficiente massimo di edificabilità e il coefficiente massimo di sfruttamento, mentre nel Piano minimo non si prescrivono.

Articolo 10

(1) L'edificabilità della particella edificabile dipende dalle grandezze prescritte per la superficie di edificabilità per singola zona in conformità alla distribuzione spaziale della zona nell'ambito del Piano indicato nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.

(2) LE SUPERFICI DI EDIFICABILITA' MASSIME E MINIME DELLA PARTICELLA EDIFICABILE sono stabilite nelle Tabelle delle condizioni di ubicazione stabilite dalle presenti Disposizioni, per ogni singola destinazione. Nel calcolo della superficie massima/minima di costruzione si calcola la superficie della proiezione verticale di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e ricoperte degli edifici base tranne i balconi, sulla particella edificabile, compresi i terrazzi al pianterreno degli edifici quando gli stessi sono la parte costruttiva del piano interrato, come anche la superficie della proiezione verticale degli edifici ausiliari seguenti: legnaie, garage, magazzini, cantine e cucine estive.

Gli edifici ausiliari del comma precedente possono essere costruiti se sulla particella edificabile si assicura al minimo il 20% di superficie adibita a piantagioni verdi e/o parchi e/o zone verdi naturali, quando essa si trova all'interno della superficie per cui tale obbligo è stabilito dalle presenti Disposizioni.

Nella superficie massima di edificabilità in via eccezionale non si calcola il garage completamente interrato o il piano completamente interrato destinato esclusivamente alla soluzione del traffico stazionario, se le sue parti costruttive non sono terrazze a pianoterra.

Nella superficie massima di edificabilità non si calcolano le zone sportive e ricreative aperte che si costruiscono sulla particella edificabile e che devono essere collocate all'interno della parte edificabile della particella edificabile.

Nella superficie massima di edificabilità non si calcolano le proiezioni verticali di proiezione dei balconi, cornicioni, grondaie, piedritti e architravi, elementi di protezione dal sole, corpi illuminanti, pubblicità e elementi simili sulla particella edificabile.

Articolo 11

(1) L'altezza dell'edificio si stabilisce in rapporto alla destinazione e alle altre specificità dell'edificio, avendo in

visione la costruzione circostante esistente e la configurazione del terreno.

(2) ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO è l'altezza che si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo luogo immediatamente vicino alla facciata dell'edificio fino all'orlo superiore dei cornicioni dell'edificio (orlo superiore della costruzione del soffitto dell'ultimo piano, ovvero l'altezza del muro rialzato del solaio non deve essere maggiore a 1,2 m).

Parte più bassa non si considererà la rampa d'accesso della larghezza massima di 6,0 m per il garage sotterraneo, ubicata a distanza ottimale tra la superficie di traffico pubblico e il garage, nonché dalle scale esterne della larghezza massima di 2,5 m che accompagnano l'edificio con discesa in cantina.

(3) ALTEZZA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO che si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo luogo ai piedi della facciata dell'edificio fino al punto massimo del tetto (solaio) può essere maggiore per al massimo 3,20 m dall'altezza massima dell'edificio, mentre per gli edifici a tetto piano essa è uguale all'altezza massima dell'edificio.

Articolo 12

(1) NUMERO MASSIMO DI PIANI SOPRA TERRA è il numero massimo di piani utili che è definito in rapporto alla destinazione e alle altre specificità dell'edificio, avendo in visione la costruzione circostante esistente e pianificata. Il numero di piani su terreno inclinato (terreno in pendenza la cui inclinazione del terreno definitivamente allineato della particella edificabile totale è 10° o più) si calcola nel modo che in ogni singolo luogo della sezione non deve superare il numero massimo di piani prescritto, prendendo a priori in considerazione la definizione del piano fuori terra.

(2) PIANO SOPRA TERRA dell'edificio su un terreno diritto, in base alle presenti disposizioni, si considera il piano che ha la differenza di altezza tra l'angolo più basso della costruzione del soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato subito accanto all'edificio più grande di 1,0 m, e su un terreno inclinato (l'inclinazione del terreno definitivamente allineato della particella edificabile complessiva è 10° e più) il piano al quale la differenza di altezza tra il soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato accanto all'edificio più grande di 2,0 m. Per piano sopra terra dell'edificio non si considera il piano interrato al quale si accede con la rampa d'entrata della larghezza massima di 6 metri al garage sotterraneo, collocata alla distanza ottimale tra la superficie di traffico e il garage e le scale esterne della larghezza massima di 2,5 metri accanto all'edificio per scendere al piano interrato.

(3) PIANO SOPRA TERRA dell'edificio, in base alle presenti Disposizioni d'implementazione, si considera anche il solaio per il quale si sottintende parte dell'edificio al di sopra dell'ultimo piano e immediatamente sotto al tetto obliquo o curvato, se ha 1 o più vani utili (camera, magazzini e simile), con pareti sopra alle quali si collega la costruzione del tetto. Gli impianti dell'ascensore, le installazioni di macchine (elementi refrigeranti per l'immissione e l'emissione di aria), nonché elementi edili simili non si considerano piano sopra terra.

(4) Tutti gli edifici in elevazione, eccetto gli edifici per i quali nelle disposizioni d'implementazione del Piano è evidenziato separatamente, possono avere uno o più piani interrati, e nell'ambito del coefficiente massimo

di sfruttamento (mass. Kis) stabilito per gli edifici nelle Disposizioni d'implementazione.

(5) NUMERO MASSIMO DI PIANI SOTTOTERRA è il numero massimo di piani utili dell'edificio la cui differenza di altezza tra la quota più bassa della costruzione del tetto e il punto più basso del terreno definitivamente spianato ai piedi dell'edificio su terreno diritto è minore di 1,0 m, e su terreno inclinato minore di 2,0 m. Il numero di piani sotto terra è per ogni edificio stabilito all'interno della copertura del Piano nelle presenti Disposizioni d'implementazione nella cornice massima del coefficiente di sfruttamento.

Sistemazione degli edifici sulla particella edificabile

Articolo 13

(1) La sistemazione dell'edificio che si costruisce sulla particella edificabile è definito dagli elementi:

- parte edificabile della particella edificabile,
- linea di costruzione.

Articolo 14

PARTE EDIFICABILE DELLE PARTICELLE EDIFICABILI è la superficie della particella edificabile che si stabilisce in rapporto alla forma e alla grandezza della particella edificabile, alla posizione del senso di costruzione e alla distanza minima dai confini con le particelle edificabili adiacenti che derivano dalla tipologia applicata di costruzione.

(2) Nella parte edificabile della particella edificabile bisogna sistemare le proiezioni verticali di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e coperte dell'edificio di base.

(3) La possibilità a edificare e la sistemazione degli edifici ausiliari è stabilita nell'articolo 20 delle presenti Disposizioni.

(4) Al di fuori della parte edificabile della particella edificabile per l'edificio principale si possono eseguire elementi edili come cornicioni, grondaie, sporgenze dei tetti ed elementi simili evidenziati fino a 50cm al di fuori del piano della facciata dell'edificio, tutti nel quadro della particella edificabile.

(5) Fa eccezione, nelle costruzioni sulla linea di regolazione verso la superficie di traffico pubblica, al di fuori della parte edificabile della particella edificabile (e fuori dal senso di costruzione) è possibile, accanto al citato, realizzare anche balconi, logge ed elementi simili, ma ad altezza maggiore di 4,5m dal livello maggiore della parte della strada accanto alla particella edificabile e a condizione di non entrare nel profilo libero della strada. Accanto a quanto citato, al di fuori del senso di regolazione è possibile sistemare dei dispositivi per enfatizzare le pubblicità, ditte, elementi di protezione dal sole, vetrine, corpi illuminanti ed elementi simili di arredo urbano. Tali elementi di arredo urbano, una volta posti, non devono mettere in pericolo la sicurezza del traffico da nessun punto di vista e nemmeno disturbare il passaggio dei pedoni. Accanto alle zone pedonali gli stessi elementi possono essere enfatizzati da entrambe le parti della strada fino al limite per cui si assicura il passaggio indisturbato dei mezzi di intervento e di consegna, ovvero non minaccia la sicurezza del traffico.

(6) Sulla facciata dell'edificio che si trova sul confine della particella edificabile non possono essere eseguite delle aperture verso la particella adiacente, eccezione in cui la particella adiacente sia pubblica, adibita a parco o zona di traffico. Aperture non si considerano le parti del muro costruite da mattoni di vetro.

(7) I confini della parte edificabile della particella edificabile destinate alla costruzione di edifici in elevazione

sono dati nella rappresentazione grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.

Articolo 15

(1) Su una particella edificabile si può costruire soltanto un edificio principale.

(2) Per edificio del comma precedente si considera anche più edifici (edificio complesso) nei sensi di definizione dalla Legge sulla costruzione (GU 153/13).

Articolo 16

(1) LINEA DI COSTRUZIONE, in base alle presenti disposizioni, si considera la linea obbligatoria con la quale si determina la posizione dell'edificio sulla particella edificabile nel modo che su di essa si appoggiano almeno 2 punti più rilevanti della facciata, e si definisce in base alla linea di regolazione. (2) La linea di costruzione si stabilisce prendendo in considerazione la destinazione d'uso e il tipo di edificio, la necessità di utilizzare in modo razionale il terreno, l'accesso dalla parte della superficie pubblica, la configurazione e altre caratteristiche del terreno, e in modo particolare le linee di costruzione degli edifici adiacenti esistenti o pianificati in elevazione.

(2) La posizione della linea di regolazione è rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.

(3) Allo scopo di conservare le disposizioni spaziali di ogni singolo edificio nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4 - modo e condizioni di costruzione, alle singole particelle edificabili sono stabilite due posizioni della linea di costruzione obbligatoria.

(4) Nell'atto di rilascio delle licenze edilizie e/o degli atti con i quali si concede la costruzione sulle particelle edificabili del comma precedente del presente articolo, è possibile attenersi solo ad una delle linee proposte, nel cui caso la posizione della seconda linea di costruzione si considera il confine della parte edificabile.

(5) Nel Piano si stabilisce l'obbligo di costruzione di parte dell'edificio sulla linea di costruzione.

(6) Nelle opere di infrastruttura la linea di costruzione non è necessario definire.

Articolo 17

(1) All'interno dell'area di copertura del Piano sono disposte spazialmente le seguenti tipologie di edifici:

- A. EDIFICI A SÉ STANTI DI PICCOLE DIMENSIONI: gli edifici a sé stanti di piccole dimensioni con 1-4 unità funzionali destinate allo sport (R1-1) e l'impianto balneare (PO), che da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, sono distanziati al minimo 4 metri.

- B. EDIFICI A SÉ STANTIO DI MEDIE DIMENSIONI: edificio a sé stante abitabile (S) con 2-6 unità funzionali e gli edifici a sé stanti di medie dimensioni a destinazione economica d'affari-per lo più di servizio (K1), che da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, sono distanti al minimo 6 metri. Gli edifici di tipologia B si possono costruire a fasi, fino a quando non verranno adeguati alla tipologia, e ciò come edifici a sé stanti di piccole dimensioni di tipologia A, in base alle condizioni dell'articolo 79 delle disposizioni del presente Piano.

- G - EDIFICI A SÉ STANTI E COMPLESSI DI

GRANDI DIMENSIONI - a destinazione economica turistico alberghiera - albergo (T1), che devono essere da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, distanti al minimo 6,0 metri.

- SUPERFICIE DI PAVIMENTO SISTEMATA - zone all'interno delle quali non è possibile la costruzione di edifici in elevazione

(2) L'applicazione e la disposizione spaziale della tipologia degli edifici dal primo comma del presente articolo sono riportati nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 4. - Modo e condizioni di costruzione.

Forma della costruzione

Articolo 18

(1) Gli edifici che in base alle presenti Disposizioni del presente Piano si costruiranno all'interno della copertura del Piano è necessario modellare in base ad un'espressione architettonica moderna con un'elevata qualità di realizzazione e materiali adeguati. In tal senso, accanto alle caratteristiche funzionali della destinazione d'uso è necessario considerare anche la caratteristica di microlocazione.

(2) Tipo di tetto, pendenza e tipo di copertura vengono determinati rispettando le caratteristiche dell'edificio e delle costruzioni adiacenti esistenti, e saranno applicate le regole tecniche valide per le inclinazioni della superficie del tetto a seconda del tipo di copertura. La pendenza del tetto non può superare i 24 gradi.

(3) Oltre alla realizzazione degli edifici con tetto obliquo è permessa la realizzazione del tetto piano, a cupola, a parabola e tetti simili irregolari.

(4) Ai fini dell'utilizzo di fonti di energia supplementari (energia solare) è possibile eseguire procedure costruttive per l'utilizzo di sistemi passivi di utilizzo dell'energia solare, il tutto all'interno della parte dell'area edificabile della particella. Le pubblicità, insegne e vetrine che vengono collocate devono essere adattate all'edificio ossia allo spazio in termini di forma, volume, materiale e colore.

Assetto della particella edificabile

Articolo 19

(1) Almeno il 20% della superficie di ogni particella edificabile destinata alla costruzione di edifici a tutte le destinazioni d'uso deve essere sistemata esclusivamente come parchi puri e / o superfici verdi naturali senza che la superficie in questione di utilizzi per qualsiasi forma di parcheggio, per l'assetto di percorsi e simile.

(2) Nei casi in cui le linee di regolazione e costruzione non coincidono, questa area, di norma, deve essere resa verde utilizzando, in particolare, la flora autoctona. L'area in questione è possibile utilizzare anche per le necessità di risoluzione del traffico stazionario a condizione che l'area di parcheggio si pavimenti con elementi tipici con inverdimento obbligatorio (es. elementi decorativi e simili).

(3) Gli spazi per risolvere il traffico stazionario (superfici di parcheggio) si dimensionano in conformità alle grandezze planimetriche e alla soluzione del traffico per l'applicazione delle fondamenta di base, affinché il numero necessario di posti di parcheggio si assicuri nell'ambito della particella edificabile.

(4) Un'eccezione ai principi di cui al precedente paragrafo del presente articolo è contenuta nell'articolo 91, paragrafo 2, delle presenti disposizioni per l'attuazione del

piano.

(5) Gli spazi per risolvere il traffico stazionario (aree di parcheggio) di dimensionano in conformità alle grandezze pianificate e alla risoluzione della circolazione. Sulle particelle edificabili destinate alla costruzione di edifici a tutte le destinazioni d'uso è necessario assicurare i posteggi in conformità alle disposizioni dell'articolo 91 delle Disposizioni d'implementazione del presente Piano e alle prescrizioni vigenti.

(6) La collocazione esatta dei parcheggi sarà stabilita nell'atto di rilascio delle licenze di ubicazione e/o degli atti con i quali si concede la costruzione.

(7) Nella costruzione dell'edificio principale e nell'assetto della particella edificabile è necessario rispettare al massimo l'inclinazione naturale del terreno.

(8) La particella edificabile può avere più di due collegamenti con l'area del traffico pubblico.

PER ASSESTAMENTO DELLA PARTICELLA EDIFICABILE si considera la costruzione di percorsi, altopiani e scale appoggiati con l'intera superficie al suolo, la piscina in giardino o stagno della profondità di 1m dal livello del terreno circostante, il focolare aperto della superficie a piano fino a 3 m² e l'altezza fino a 3,0 m dal livello del terreno circostante, e di giochi fissi per bambini. Per assestamento della particella edificabile si considera anche la costruzione dei parcheggi per risolvere il traffico stazionario, le superfici di manipolazione, accesso agli edifici, strade interne, rampe, installazioni e tombini e contenitori, piastrelle a terra, terrazze scoperte al pianterreno quando le stesse non sono parte costruttiva del piano interrato, e sono tutti minori di 1m dal terreno circostante, muri e argini in base alla configurazione del terreno e interventi simili.

Condizioni per la costruzione di edifici ausiliari

Articolo 20

(1) EDIFICI AUSILIARI sono edifici a carattere ausiliare che servono all'uso regolare degli edifici primari e che è possibile edificare sulla particella edificabile accanto all'edificio principale in conformità a tutte le disposizioni del presente Piano. Per edifici ausiliari nell'ambito delle presenti disposizioni si definiscono in modo particolare le legnaie, garage, magazzini, cantine, cucine estive, piscine la cui superficie della pianta è minore a 100 m², cisterne per l'acqua, serbatoi di raccolta, pergolati, tettoie a sé stanti o collegate in modo strutturale all'edificio fuori dalle misure della pianta dell'edificio esistente, serbatoi per la collocazione di contenitori tipo per la spazzatura comunale, serbatoi interrati o sopra terra di combustibili, sistemi di collettori solari ovvero moduli fotovoltaici per la produzione di energia termica ovvero elettrica senza la possibilità di consegna in rete.

(2) A causa della specificità della destinazione in termini della loro più ampia funzione pubblica, nel presente Piano si consente la costruzione di strutture ausiliarie, eccetto legnaie, autorimesse, magazzini, taverne e cucine estive. Edifici ausiliari dal presente comma che è consentito costruire non si calcolano nella superficie massima di edificabilità, e si possono collocare anche al di fuori della parte edificabile della particella edificabile, eccetto edifici ausiliari del comma (4) articolo 18 delle presenti Disposizioni.

(3) Gli edifici ausiliari di cui al comma precedente del presente articolo che non è possibile costruire, si possono in forma di contenuti ausiliari sistemare all'interno dell'edificio di destinazione principale, e in tal caso la loro posizione si

stabilisce assieme alla posizione e alle altre condizioni di costruzione per l'edificio a destinazione principale, e tutto nell'ambito del coefficiente massimo di edificabilità e della superficie massima di edificabilità della particella edificabile.

Articolo 21

(1) All'interno della copertura del Piano sulle zone pubbliche è possibile sistemare costruzioni mobili minori prefabbricate (chioschi tipizzati) e altri dispositivi prefabbricati (pensiline accanto alle stazioni autobus, costruzioni per la pubblicità e simili) in conformità al Regolamento sugli edifici semplici, sugli edifici e lavori (GU 79/14, 41/15 e 75/15) in conformità a una Delibera specifica della Città di Pola.

1. CONDIZIONI DI DEFINIZIONI E DELIMITAZIONE DELLE ZONE A DESTINAZIONE PUBBLICA E ALTRE

Articolo 22

(1). La delimitazione di base della superficie per destinazione è raggiunta dalla definizione della rete delle superfici di trasporto pubblico e dai percorsi pedonali. Le superfici ottenute tra la rete delle aree di circolazione pubbliche e i percorsi pedonali si dividono in aree con le seguenti destinazioni d'uso:

- destinazione abitativa (S),
- destinazione economica– turistico alberghiera -albergo (T1),
- destinazione economica - d'affari - prevalentemente di servizio (K1)
- destinazione sportivo – ricreativa:
 - sport (R1),
 - contenuti accompagnatori sportivi (R1-1)
 - spiaggia sistemata (R2-1),
 - spiaggia naturale (R2-2),
 - fascia ricreativa marittima (R2-3),
- complessi di spiagge (PO),
- zone verdi cuscinetto (Z),
- zone verdi pubbliche (Z1),
- parco giochi per bambini (Z3),
- superfici pubbliche di traffico,
- parcheggi pubblici (P),
- Aree pedonali
- sistemi di infrastrutture (IS).

Articolo 23

(1). L'organizzazione e la destinazione delle superfici è data nel Piano complessivo, e confermata graficamente nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Utilizzo e destinazione delle superfici, e la terminologia applicata si basa sulla legislazione in vigore.

DESTINAZIONE ABITATIVA (S)

Articolo 24

(1) La superficie abitativa a destinazione (S), è rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - L'uso e la destinazione dell'area, è destinato alla costruzione di edifici prevalentemente residenziali, che comprendono tutti gli edifici destinati ad abitazioni secondo le normative speciali.

(2) Nell'ambito degli edifici a destinazione residenziale, negli ambienti destinati all'abitazione

(destinazione principale), esiste la possibilità di costruire vani a destinazione economica nonché pubblica e sociale (destinazione secondaria), in conformità alla specificità dell'attività di cui al comma 4 del presente articolo cosicché la superficie lorda dell'ambiente a destinazione secondaria non superi il 30% della superficie lorda sviluppata totale dell'edificio edificato, alle condizioni obbligatorie delle aziende municipalizzate e dell'attuazione delle misure di tutela delle acque, dell'aria e del suolo.

(3) Gli ambienti a destinazione secondaria è possibile edificare solo a condizione che con le proprie attività lavorative in qualsiasi modo non influenzino negativamente le condizioni di vita indipendentemente dal tipo di impatto negativo, ovvero che direttamente o indirettamente:

- non oltrepassino i valori consentiti di emissioni delle sostanze dannose e dell'impatto sull'ambiente per le destinazioni abitative, in conformità alle disposizioni vigenti (aria, rumore, rifiuti, acque reflue),
- non oberino il traffico veicolare pubblico nel senso di traffico in sosta, ovvero, devono assicurare un numero sufficiente di posti di parcheggio per rifornimento, per i dipendenti e i clienti all'interno della propria particella edificabile, in base alle normative del presente Piano e alle prescrizioni specifiche della Città di Pola.

(4) All'interno delle superfici abitative (S) è possibile accanto alla destinazione primaria abitativa nella cornice della destinazione secondaria effettuare le seguenti attività e gruppi di attività:

- attività di commercio al dettaglio: tutto eccetto la vendita di autoveicoli, stoccaggio di merci e vendita al dettaglio al di fuori del negozio come località singola, come pure tutte le altre attività che influiscono negativamente sulle condizioni di vita sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente dal tipo di inquinamento
- attività di servizio: tutte quelle che non influiscono negativamente sulle condizioni di vita sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente dal tipo di inquinamento, eccetto la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli, noleggio di automobili e altri mezzi di trasporto, nonché scuola guida
- educativo-istruttive: solo l'attività delle istituzioni prescolari
- attività culturali: tutto eccetto strutture per spettacoli
- attività di ristorazione: tutto eccetto night club e disco club, cantine e approvvigionamento con cibi pronti, attività legate alle fiere e parchi divertimento, nonché gioco d'azzardo (casinò) e scommesse
- attività sanitarie: tutte (mediche, dentistiche e veterinarie) eccetto le attività ospedaliere, e per quelle veterinarie si concede solo l'esercizio per piccoli animali
- attività sportive destinante alle ricreazione sportiva

(5) All'interno delle zone abitative è possibile costruire anche edifici infrastrutturali e sistemare passaggi pedonali, parcheggi, zone verdi e di ricreazione, in conformità alle disposizioni del presente Piano, come pure collocare l'arredo urbano.

DESTINAZIONE ECONOMICA

Articolo 25

(1) L'attività economica si suddivide in:

- destinazione economica- turistico alberghiera -albergo (T1),
- Destinazione d'affari prevalentemente commerciale (K1)

DESTINAZIONE TURISTICO ALBERGHIERA - HOTEL (T1)

Articolo 26

(1) La superficie turistico alberghiera - hotel, è rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - L'utilizzo e la destinazione della superficie, è pianificata per la costruzione di alberghi in conformità alla classificazione dal Regolamento sulla classificazione, sulla categorizzazione e sugli standard speciali delle strutture di ristorazione del gruppo alberghiero (GU 88/07, 58/08 e 62/09, 63/13, 33/14 e 92/14) dalla capacità massima fino a 360 posti letto, con la categorizzazione minima di 4 stelle.

(2) Nell'ambito delle aree a destinazione turistico alberghiera -albergo, sono possibili la costruzione del complesso di piscine all'aperto con terrazze per prendere il sole.

(3) Nell'ambito delle aree a destinazione turistico alberghiera - albergo (T1) si consente la costruzione di campi da tennis verdi e/o campi da tennis son altri tipi di pavimentazione o altri contenuti ricreativi (mini golf, campo di bocce, terreni sportivi, parco giochi e contenuti simili).

(4) Nell'ambito dell'area a destinazione turistico alberghiera -albergo, è possibile la costruzione di parcheggi per la sosta di veicoli per le necessità dell'albergo.

(5) Oltre ai servizi di alloggio e ristorazione all'interno dell'hotel, è possibile costruire anche contenuti accompagnatori a destinazione turistico-alberghiera, si servizio, ricreativi che, con la destinazione di base dell'hotel, formano un'unità funzionale comune e possono essere svolte da queste attività e gruppi di attività:

- attività commerciali: vendita al dettaglio
- attività di ristorazione: ristoranti, bar e contenuti simili eccetto night club e discoteche,
- noleggio di macchinari e attrezzature e altre attività di servizio.

(6) Nell'ambito dell'area s destinazione turistico alberghiera (T1) si possono sistemare parchi e altre superfici verdi.-

DESTINAZIONE D'AFFARI PER LO PIU' DI SERVIZIO (K1)

Articolo 27

(1) All'interno della superficie d'affari per lo più di servizio (K1), sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Utilizzo e destinazione delle superfici, si pianifica la costruzione (ristrutturazione dell'esistente o costruzione nuova) di edifici i quali possono contenere una combinazione di destinazioni d'uso: di servizio, commerciale e di ristorazione.

(2) Nella cornice della zona a destinazione per lo più di servizio (K1) la quale è in contatto immediato con la destinazione sportiva pianificata, si possono effettuare le seguenti attività o gruppi di attività:

- attività di ristorazione: caffè bar, pasticcerie, fast food, ristoranti con terrazze aperte e chiuse,
- attività commerciali: minori punti vendita di quotidiani, attrezzature sportive e simile.
- attività sanitarie: prassi medica legata alla medicina sportiva, ambulatorio con fisioterapia, palestra ginnica, wellness e simile.

(3) All'interno delle aree a destinazione per lo più di servizio (K1), oltre alle attività menzionate nel comma precedente, nell'ambito delle attività accompagnatorie che

possono essere rappresentate al massimo fino al 40% della superficie lorda sviluppata dell'edificio edificato, si possono eseguire tutte le attività dal gruppo sportivo e ricreativo.

STABILIMENTI BALNEARI (PO)

Articolo 28

(1) L'ubicazione degli impianti di balneazione (PO), è rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Utilizzo e destinazione delle aree, sono pianificati per la costruzione di edifici minori destinati prevalentemente ad innalzare lo standard delle spiagge sopra alle quali gli stessi sono pianificati.

(2) All'interno degli stabilimenti balneari si possono pianificare i servizi igienici e i guardaroba per i bagnanti.

(3) All'interno delle aree dello stabilimento balneare si possono svolgere queste attività e gruppi di attività:

- attività di ristorazione: bar, eccetto night club e discoteche,
- attività di servizio: noleggio attrezzature legate alla ricreazione negli stabilimenti balneari.

DESTINAZIONE SPORTIVO - RICREATIVA

Articolo 29

(1) La destinazione sportivo ricreativa è rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Utilizzo e destinazione delle aree, si suddivide nelle aree destinate per:

- sport (R1),
- contenuti accompagnatori sportivi (R1-1)
- spiaggia sistemata (R2-1),
- spiaggia naturale (R2-2),
- fascia ricreativa marittima (R2-3),

(2) All'interno della zona a destinazione sportivo - ricreativa, non è possibile effettuare la costruzione di edifici o ambienti a destinazione abitativa.

Sport (R1)

Articolo 30

(1) La superficie a destinazione sportiva (R1) sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Utilizzo e destinazione delle superfici, si suddivide per zone in tre unità:

- unità nella parte settentrionale della zona (contrassegno 7A) - si pianifica la ristrutturazione dell'esistente campo da calcio con la possibilità di sistemare tribune prefabbricate minori,
- l'unità meridionale dal nuovo hotel pianificato (contrassegno 7B) - è consentita la costruzione (ristrutturazione) di più campi da tennis o campi da calcio senza tribune, altri campi sportivo-ricreativi (mini golf, campi di bocce, parco giochi per bambini, pallavolo sulla sabbia e contenuti simili), passeggiate, palcoscenici, zone riposo, attrazioni d'acqua e contenuti simili integrati nel verde e attrezzati con l'arredo urbano, sistemazione di costruzioni prefabbricate (tettoie, sedute e simile). La presente area, oltre allo sport e ricreazione, è destinata alle passeggiate e al riposo nel verde e la sistemazione di parchi tematici (parco botanico e simile).
- in tutta la parte meridionale della zona (punto 7C) - è prevista la costruzione di campi da tennis, campi da gioco e campi da bocce, campi da beach volley e strutture simili.

Contenuti accompagnatori sportivi (R1-1)

Articolo 31

(1) La superficie a destinazione sportiva (R1-1) è rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Utilizzo e destinazione delle superfici, è destinata alla costruzione di impianti accompagnatori alberghieri - di servizio.

(2) All'interno degli impianti accompagnatori di servizio - alberghieri si pianificano i seguenti contenuti: guardaroba per i club sportivi, servizi igienici, magazzino per le attrezzature sportive, ambulatorio, uffici per il club e il caffè bar.

Spiaggia sistemata (R2-1)

Articolo 32

(1) La spiaggia sistemata (R2-1) è la superficie della spiaggia marittima sistemata (contrassegno 7) che è in gran parte sistemata e cambiata dalle caratteristiche naturali, attrezzata con infrastrutture e con contenuti (docce, cabine per il cambio e simile), è protetta e evidenziata dalla parte marittima e accessibile a tutti alle stesse condizioni.

(2) All'interno di tale zona è possibile la costruzione di muri di sostegno, coste, muri costieri e luoghi per abbronzarsi, sistemare edifici prefabbricati minori mobili per il cambio del costume, attrezzature per la ricreazione, per il divertimento e l'ormeggio di natanti di ricreazione.

(3) All'interno di tale zona si consente di sistemare parte dell'area destinata al noleggio di imbarcazioni (sandolino).

(4) All'interno della copertura di tale zona, sono possibili interventi che comprendono la costruzione, sistemazione e assetto di percorsi pedonali, luoghi di riposo, tettoie, come pure sistemare attrezzature per sport acquatici (scivoli e simile), sistemare tabelle informative e mappe, e l'esecuzione di interventi simili nello spazio.

(5) All'interno della parte di mare della spiaggia, è necessario contrassegnare la zona per i bagnanti con galleggianti e simili.

(6) All'interno delle aree destinate alla ricreazione non si possono costruire edifici in elevazione.

Spiaggia naturale (R2-2)

Articolo 33

(1) La spiaggia naturale (R2-2) è direttamente collegata al mare da un'area terrestre (punto 7) di caratteristiche naturali non modificate accessibile a tutti in condizioni uguali. Sulla superficie di contatto della spiaggia naturale (R2-2) e della passeggiata del Lungomare (direttamente adiacente alla zona commerciale (K1)), è consentita la costruzione di un edificio - ascensore per il collegamento della spiaggia con le strutture nelle immediate vicinanze (hotel previsto). Le condizioni dettagliate della costruzione dell'edificio - ascensore, sono stabilite nell'articolo 92 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

Fascia ricreativa marittima (R2-3)

Articolo 34

(1) La fascia ricreativa del mare (R2-3), è l'area marittima nello specchio di mare nella zona del Lungomare e comprende parte dello specchio di mare legato in modo funzionale alla zona delle spiagge naturali e sistemate della

terraferma, che è destinata alla balneazione e agli sport d'acqua.

Aree verdi cuscinetto (Z)

Articolo 35

(2) Le aree verdi cuscinetto (Z), sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Utilizzo e destinazione delle aree, occupano la parte settentrionale della copertura del Piano, a nord della zona del nuovo hotel pianificato e della zona sportiva.

(3) Le aree verdi cuscinetto si regolano principalmente attraverso la conservazione della vegetazione esistente e con l'aggiunta di nuove piante verdi autoctone alte.

(4) Le attività ricreative possono essere utilizzate per riempire le aree verdi cuscinetto.

(5) All'interno delle aree verdi cuscinetto si possono sistemare i percorsi pedonali pubblici e le aree stradali pedonali nonché i parchi gioco per bambini nel modo che si possono installare costruzioni del parco minori prefabbricate in conformità al Regolamento sugli edifici semplici ed altri ed i lavori (GU n. 79/14, 41/15 e 75/15) in conformità alla Delibera specifica della Città di Pola, nonché il resto dell'arredo urbano.

(6) All'interno delle aree verdi cuscinetto non può avvenire la costruzione di edifici in elevazione.

AREE PUBBLICHE VERDI (Z1)

Articolo 36

(1) Le aree verdi pubbliche (Z1), sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Utilizzo e destinazione della superficie, sono spazi pubblici non edificati assestati e formati dalla vegetazione sistemata in modo pianificato e destinati al gioco dei bambini, alle passeggiate e riposo nel verde.

(2) Le zone verdi pubbliche pianificate nel presente Piano comprendono la superficie del bosco Lungomare che con il Piano regolatore generale della Città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14-testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14-testo emendato e 19/14 e testo emendato e grafica 9/15) è categorizzata come un'unità verde di importanza cittadina locale.

(3) In rapporto alla sistemazione del comma precedente del presente articolo nel Piano, per quanto riguarda l'assetto delle aree verdi pubbliche, si possono sistemare

- parchi bosco,
- campi da gioco,
- percorsi ginnici,
- superfici con erba, filari alberati e simile ed
- altre superfici adibite a parco,
- parchi acrobatici e simili.

Articolo 37

(1) Nelle aree verdi pubbliche si sistemeranno le aree dei parchi recuperando quelle esistenti e piantando nuovo materiale vegetale autoctono e alloctono.

(2) Nelle zone delle aree verdi pubbliche si consente la costruzione di percorsi pedonali e la sistemazione di percorsi ginnici, parchi acrobatici con il rifornimento dell'attrezzatura necessaria.

(3) All'interno delle aree verdi pubbliche non può avvenire la costruzione di edifici in elevazione.

Articolo 38

(1) Nella località della zona a destinazione pubblica nell'area meno vasta della baia di Gortan lungo la spiaggia, si consente di sistemare parchi da gioco senza tribune e ciò: campo da pallavolo sulla sabbia, mini golf, parco gioco per bambini con possibile copertura stagionale (pergolati, costruzione a membrana e simile), a condizione di rispettare il verde alto.

Articolo 39

(1) Nelle aree verdi pubbliche si possono sistemare: costruzioni minori prefabbricate mobili, padiglioni prefabbricati, belvederi fino alla superficie di 15 m² ed altre attrezzature urbane, in conformità alla disposizione speciale della Città di Pola.

Articolo 40

(1) Nelle aree verdi pubbliche non si possono eseguire attività d'affari, eccetto quelle (di ristorazione, di servizio, ricreativo-sportive, commerciali e simile) che è possibile eseguire in costruzioni prefabbricate nelle località che, a tale scopo, verranno previste dall'organo competente della Città di Pola e il tutto in ottemperanza al Regolamento sugli edifici semplici ed altri e i lavori (GU nn. 79/14, 41/15 e 75/15).

Parco giochi per bambini (Z3)

Articolo 41

(1) Nella località della zona del Parco giochi (Z3), rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Utilizzo e destinazione delle aree, si condiziona la costruzione del parco giochi per bambini.

Articolo 42

(1) Nella superficie della zona del parco giochi si possono sistemare: costruzioni minori prefabbricate mobili, padiglioni prefabbricati, belvederi fino alla superficie di 12m² ed altre attrezzature urbane, in conformità alla disposizione speciale della Città di Pola.

Articolo 43

(1) Sulla superficie della zona del parco giochi per bambini non può avvenire la costruzione di edifici in elevazione.

(2) Nessuna attività commerciale può essere eseguita sulla superficie dell'area giochi.

Articolo 44

(1) I parchi giochi, eccetto nella zona dei parchi giochi per bambini (Z3), si possono sistemare anche all'interno delle aree verdi cuscinetto (Z), delle aree verdi pubbliche (Z1) e delle aree sportive (R1).

Aree di circolazione pubblica

Articolo 45

(1) Le aree di circolazione pubblica definite nella rappresentazione nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Uso e destinazione delle aree e 2. - Rete di infrastrutture stradali, viarie e comunali-trafficco, sono destinate alla costruzione delle aree di circolazione.

(2) Il sistema portante del traffico viario è composto dalla strada costiera esistente Lungomare alla quale si accede

da nord dalla via Veruda, che per la maggior parte è a senso unico, e solo nella parte superiore è a doppio senso fino alla rotonda. Oltre a questa strada, la via di accesso all'odierno sistema di depurazione delle acque si pianifica come strada che consente l'accesso sia al sistema che al nuovo albergo in piano.

(3) Nella rappresentazione grafica del Piano è stabilito un corridoio pianificato per la prenotazione dello spazio per la costruzione della strada che al tempo stesso rappresenta la linea di divisione e contatto delle zone destinate ad aree di circolazione e alle altre zone con altre destinazioni d'uso.

Parcheggi pubblici (P)

Articolo 46

(1) Le aree dei parcheggi pubblici (P), sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Uso e destinazione delle aree e 2. - Rete di infrastrutture di traffico, stradali e comunali - Traffico, sono destinate alla costruzione e sistemazione delle aree di parcheggio nel modo che queste soddisfino le necessità di traffico in sosta per i visitatori.

Aree pedonali

Articolo 47

(1) All'interno delle zone destinate ad aree pedonali, sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Utilizzo e destinazione delle superfici, si può svolgere la costruzione degli edifici delle opere di infrastruttura destinate alla circolazione pedonale.

(2) La demarcazione della circolazione pedonale all'interno della destinazione dell'area pedonale è visibile nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.1. - Rete di infrastrutture di traffico, stradali e comunali - Traffico.

(3) Se le zone pedonali sono destinate anche alla circolazione dei veicoli di intervento e servizio, è necessario dimensionarli al traffico pedonale, e regolare il traffico in conformità alle prescrizioni specifiche.

(4) Nell'ambito delle zone pedonali è possibile collocare l'arredo urbano e le strutture temporanee, e il loro collocamento è necessario regolare in conformità alla Delibera specifica della Città di Pola.

(5) Presso le zone pedonali rappresentate nella parte grafica del Piano è possibile pianificare nelle procedure di rilascio dei permessi a costruire e/o atti che consentono la costruzione anche di ulteriori zone pedonali.

Sistemi di infrastrutture

Articolo 48

(1) All'interno delle zone del sistema infrastrutturale (IS), rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Utilizzo e destinazione dell'area, si pianifica eseguire le attività di raccolta e smaltimento delle acque.

(2) L'area del sistema di infrastrutture (SI) è destinata alla costruzione di edifici esclusivamente della rete pubblica di infrastrutture e dei contenuti accompagnatori per il controllo del funzionamento della rete e dei dispositivi per la depurazione delle acque reflue.

(3) Per la costruzione (ristrutturazione dell'esistente)

dispositivo per la depurazione delle acque reflue, nel presente Piano si assicura lo spazio necessario per il III grado di trattamento.

(4) La sistemazione del dispositivo per il trattamento delle acque reflue non deve influenzare i valori dell'ambiente e sociali dello spazio circostante e diminuire la funzione ricreativa sportiva della zona più ampia Lungomare che presuppone la possibilità di interrare quanto più possibile il dispositivo in conformità ai limiti tecnico-tecnologici.

(5) All'interno dell'area del sistema infrastrutturale non si può eseguire la costruzione di edifici e neanche di ambienti a destinazione abitativa e altri edifici in elevazione, eccetto quelli menzionati nel comma 2 del presente articolo.

(6) Eccetto nell'ambito delle aree destinate al sistema di infrastrutture, gli edifici delle infrastrutture si possono costruire nell'ambito delle aree ad altre destinazioni stabilite nel presente Piano.

2. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 49

(1) Le disposizioni sulle condizioni di collocazione degli edifici a destinazione economica del presente capitolo riguardano le condizioni di costruzione degli edifici:

- destinazione economica- turistico alberghiera -albergo (T1) e
- edifici a destinazione commerciale - d'affari prevalentemente di servizio (K1).

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione degli edifici a destinazione economico alberghiera, si stabiliscono in base alle disposizioni del presente Piano prendendo in considerazione il piano territoriale per l'area vasta.

2.1. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE DI SERVIZIO TURISTICO - ALBERGHIERA (T1)

Articolo 50

(1) Le condizioni di sistemazione e il modo di costruzione degli edifici a destinazione turistico alberghiera - hotel (T1), sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione (segno pianificato della zona 1).

Le condizioni per la collocazione degli edifici a destinazione turistico alberghiera - hotel indicazione numerica della zona 1, sono stabilite nel modo che l'edificio accompagni la morfologia dell'allora cava che si protrae in senso sud-ovest - nord-est.

(2) All'interno degli interventi della zona 1A, rappresentati nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione, si condiziona la costruzione:

A) alberghi - alloggio e contenuti al chiuso cioè alloggio sistemazione di contenuti turistici - di ristorazione all'interno dell'albergo come pure contenuti ricreativi al chiuso, e il tutto organizzato come un edificio separato.

Per alloggio si sottintendono unità di alloggio fino al massimo 360 posti letto.

Per contenuti accompagnatori turistico - alberghieri del presente comma si considerano contenuti alberghieri, commerciali, di servizio, divertimento, culturali, ricreativi, sportivi e simili come lo sono piscine chiuse, bar, ristoranti,

club per bambini, palestre, fitness, wellness, negozi meno specializzati e simile.

Il tetto dell'edificio deve essere piatto, inclinato, a forma di cupola, parabolico o simile ad un tetto curvo.

B) contenuti accompagnatori ricreativi alberghieri all'aperto

Per contenuti sportivo ricreativi del presente punto si considerano contenuti ricreativi, sportivi e simili come lo sono i complessi di piscine con superficie acquatica all'aperto e relative aree di servizio, aree per prendere il sole, campi da tennis verdi e/o campi da tennis con altro tipo di pavimentazione o altri contenuti ricreativi, terreni sportivi, parco gioco per bambini e simile.

All'interno dell'intervento si possono costruire e sistemare aree pedonali e stradale pedonali, terrazze non coperte e sistemare aree verdi e collocare l'arredo urbano, e altri casi stabiliti nel comma (9) dell'articolo 19 delle presenti Disposizioni.

c) autorimesse e/o aree parcheggio esterne per le necessità dell'albergo.

Articolo 51

Si cancella.

Articolo 52

Si cancella.

Articolo 53

Si cancella.

Articolo 54

(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima (più alta) e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella in continuazione:

EDIFICI A DESTINAZIONE TURISTICO ALBERGHIERA - HOTEL (T1)					
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Tipologia degli edifici		Superficie di edificabilità (m ²)	
		Min.	Mass.		
1	hotel	G		1000	7910
EDIFICI A DESTINAZIONE TURISTICO ALBERGHIERA - HOTEL (T1)					
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Mass. kig	Mass. kis	Mass. altezza (m)	Numero mass. di piani fuori terra
1	hotel	0,6	5,4	27	7

Eccezionalmente, delle condizioni di ubicazione stabilite nella tabella del presente articolo, si consente di aumentare la superficie massima di edificabilità a 9230 m², coefficiente di edificabilità su 0.7, e coefficiente massimo di sfruttamento a 5.5 ma esclusivamente per le necessità di costruzione di piscine aggiunte. L'edificio dell'albergo può avere al massimo due piani interrati.

Articolo 55

Si cancella.

Articolo 56

(1) La forma degli edifici deve essere moderna, adeguata al contesto.

(2) La sistemazione dell'edificio deve permettere l'accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e l'organizzazione degli accessi antincendio.

Articolo 57

(1) Considerando il carattere pianificato e la funzione dell'edificio di albergo, nel presente Piano non si consente la sua recinzione.

(2) La sistemazione della particella edificabile è necessario pianificare nel modo che nella maniera maggiore possibile si conservino i valori paesaggistici esistenti utilizzando materiali e colori adeguati alle caratteristiche naturali dello spazio

circostante e l'architettura tradizionale. Durante l'inverdimento usare le specie vegetali autoctone e gli elementi esistenti della flora autoctona mantenere nella misura più grande possibile e integrare nell'allestimento paesaggistico. Nella misura maggiore mantenere le zone coperte da vegetazione autoctona.

Articolo 58

(1) Le altre condizioni di costruzione degli edifici dell'albergo sono contenute negli altri capitoli delle presenti Disposizioni.

2.2. CONDIZIONI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE D'AFFARI - PER LO PIU' DI SERVIZIO (K1)

Articolo 59

(1) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione degli edifici a destinazione d'affari - per lo più di servizio (K1), sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.

Articolo 60

(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella di seguito:

EDIFICI A DESTINAZIONE D'AFFARI - PER LO PIU' DI SERVIZIO (K1)					
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Tipologia degli edifici		Superficie di edificabilità (m ²)	
		Min.	Mass.		
2	destinazione d'affari - prevalentemente di servizio	B.		400	900
EDIFICI A DESTINAZIONE D'AFFARI - PER LO PIU' DI SERVIZIO (K1)					
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Mass. kig	Mass. kis	Mass.- altezza (m)	Numero mass. di piani fuori terra
2	destinazione d'affari - prevalentemente di servizio	0,6	0,8	8	2 (P+1)

Articolo 61

(1) L'edificio a destinazione economica- d'affari all'interno della destinazione di servizio (K1) che si costruirà (ristrutturazione) all'interno della zona a indicazione numerica 2 rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione, non può avere più di un piano interrato.

(2) Per edificio del comma precedente del presente articolo è pianificato un tetto diritto verde, la cui superficie si può utilizzare come terrazza del ristorante, che si integra nel verde circostante con possibilità di copertura parziale (pergolato e simile).

Articolo 62

(1) Considerando il carattere pianificato e la funzione dell'edificio a destinazione d'affari economica - per lo più d'affari, nel presente Piano non si consente la sua recinzione.

Articolo 63

(2) Le altre condizioni di ubicazione per la costruzione dell'edificio a destinazione economica d'affari - per lo più di servizio, sono dati negli altri capitoli delle Disposizioni d'implementazione del Piano.

3. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE

Articolo 64

(1) Le disposizioni sulle condizioni di collocazione degli edifici a destinazione economica del presente capitolo riguardano le condizioni di costruzione per:

- gli edifici destinati allo sport all'interno delle aree a destinazione sportiva (R1) e
- gli edifici degli stabilimenti balneari (PO).

3.1. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE SPORTIVA

Articolo 65

(1) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione degli edifici a destinazione sportiva sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.

(2) Gli edifici destinati allo sport all'interno delle aree a destinazione sportiva (R1) riguardano:

- Edifici accompagnatori con contenuti sportivi di servizio (contrassegno numerico della zona 3),
- Campi da gioco sportivi - campo da calcio (contrassegno numerico della zona 7A),
- Campo sportivo - campo da gioco polivalente e altri contenuti (contrassegno numerico della zona 7B),-
- Campi da gioco sportivi - campo da calcio polivalente (contrassegno numerico della zona 7C).

Articolo 66

(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima (più alta) e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella in continuazione:

EDIFICI DESTINATI ALLO SPORT (R1)					
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Tipologia degli edifici Min. Mass.		Superficie di edificabilità (m ²)	
3	Contenuti accompagnatori sportivi - di servizio	A.		70	250
7A.	Campo di calcio	Zone pavimentali sistemate		-	-
7B.	Campo polivalente e altri contenuti	Zone pavimentali sistemate		-	-
7C	Campo polivalente	Zone pavimentali sistemate		-	-
EDIFICI DESTINATI ALLO SPORT (R1)					
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Mass. kig	Mass. kis	Altezza mass. (m)	Numero mass. di piani fuori terra
3	Contenuti accompagnatori sportivi - di servizio	0,3	0,6	8	2 (P+1)
7A.	Campo di calcio	-	-	-	-
7B.	Campo polivalente e altri contenuti	-	-	-	-
7C	Campo polivalente	-	-	-	-

Articolo 67

(1) Nella parte all'interno della zona a contrassegno numerico 7A rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione, tipologia dell'area pavimentale sistemata - campo sportivo, si può costruire il campo da calcio.

(2) All'interno della zona a contrassegno numerico 7A rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione, la tipologia dell'area pavimentale sistemata - campo sportivi, si può costruire un campo polivalente destinato al gioco del tennis e/o campo da calcio senza tribune, altri campi sportivo-ricreativi (mini golf, campi di bocce, parco giochi per bambini, pallavolo sulla sabbia e contenuti simili), passeggiate, palcoscenici, zone riposo, attrazioni d'acqua e contenuti simili integrati nel verde e attrezzati con l'arredo urbano, sistemazione di costruzioni prefabbricate (tettoie, sedute e simile). La superficie totale (cumulativa) degli edifici prefabbricati non deve oltrepassare la superficie massima di 150 m², mentre la superficie dei singoli edifici prefabbricati non deve oltrepassare la superficie massima di 50 m² e l'altezza complessiva di 4,0 m. La presente area, oltre allo sport e ricreazione, è destinata alle passeggiate e al riposo nel verde e la sistemazione di parchi tematici (parco botanico e simile).

(3) Nella parte della zona a indicazione numerica 7C si possono edificare campi gioco polivalenti destinati al tennis, pallavolo sulla sabbia, bocce e contenuti simili.

(4) In base al carattere pianificato e alla funzione degli edifici a destinazione sportiva, nel Piano si consente la recinzione degli edifici che si costruiranno all'interno della zona a indicazione numerica 7A, 7B e 7C rappresentati nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione, e non consente la recinzione degli edifici che si costruiranno all'interno della zona a indicazione numerica 3.

(5) Recinzione degli edifici di cui al comma 4, si consente come recinzione a rete in base ai regolamenti dei campi sportivi (calcio, tennis e contenuti simili).

Articolo 68

(1) All'interno dell'area per la costruzione degli edifici destinati allo sport, contrassegno numerico 7A, 7B e 7C, rappresentati nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modi e condizioni di costruzione, tipologie di sistemazione della pavimentazione - campi sportivi, con il presente Piano si consente il posizionamento di colonne luminose di funzione appropriata.

Articolo 69

(1) All'interno della zona a destinazione sportiva, a contrassegno numerico 7A rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modi e condizioni di costruzione, con il presente Piano si consente un auditorio all'aperto collocando tribune minori.

Articolo 70

(1) Il tetto dell'edificio dei contenuti accompagnatori sportivi, rappresentato da contrassegno numerico 3 nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione, deve essere diritto e verde.

Articolo 71

(1) Le altre condizioni di ubicazione per la costruzione dell'edificio a destinazione sportiva, sono dati negli altri capitoli delle Disposizioni d'implementazione del Piano.

3.2. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Articolo 72

(1) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione degli edifici degli stabilimenti balneari (PO) sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.

Articolo 73

(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima (più alta) e il numero massimo di piani sopra terra sono rappresentati nella tabella in continuazione:

EDIFICI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI					
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Tipologia degli edifici		Superficie di edificabilità (m ²)	
		Min.	Mass.		
4	Stabilimenti balneari	A.		150	250
5	Stabilimenti balneari	A.		200	400
EDIFICI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI					
Il contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, Orappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.		Mass. kig	Mass. kis	Altezza mass. (m)	Numero mass. di piani fuori terra
4	Stabilimenti balneari	0,5	0,8	7	2 (S+P)
5	Stabilimenti balneari	0,4	0,8	7	2 (S+P)

Articolo 74

(1) All'interno della superficie massima di edificabilità sono comprese anche le superfici delle terrazze edificate anche quando le stesse non sono parte costruttiva del piano interrato.

(2) Nei casi di configurazione non favorevole del terreno naturale, si consiglia la costruzione di terrazze e edifici a cascata.

(3) La particella edificabile, al di fuori della sua parte edificabile, si può utilizzare come terrazza dei locali di ristorazione, a condizione che non influisca in alcun modo sul terreno nel senso di una connessione stabile tra l'apparecchiatura e il dispositivo con il terreno. Si consiglia di utilizzare i pavimenti in legno dove verrà installata l'attrezzatura del terrazzo.

(4) È consentito regolare il terreno naturale per realizzare pavimenti in legno. Si consiglia di adeguare il terreno a caduta.

Articolo 75

(1) I tetti degli edifici devono essere realizzati come piani o in pendenza, dipendentemente dalla pianta dell'edificio.

Articolo 76

(1) Considerando il carattere pianificato e la funzione dell'edificio dello stabilimento balneare, nel presente Piano non si consente la loro recinzione.

Articolo 77

(1) Le altre condizioni di ubicazione per la costruzione dell'edificio dello stabilimento balneare, sono dati negli altri capitoli delle Disposizioni d'implementazione del Piano.

4. CONDIZIONI E MODO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI ABITATIVI

Articolo 78

(1) Le Disposizioni sulle condizioni di collocazione degli edifici a destinazione abitativa del presente capitolo riguardano le condizioni di costruzione degli edifici a destinazione abitativa che si costruiranno all'interno della destinazione abitativa (S).

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione degli edifici a destinazione abitativa, si stabiliscono in base alle disposizioni del presente Piano prendendo in considerazione il piano territoriale per l'area vasta e sono rappresentati nella parte grafica del piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.

Articolo 79

(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla grandezza della superficie della particella edificabile, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella di seguito:

EDIFICI RESIDENZIALI (S)						
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.	Tipologia degli edifici	Grandezza della particella edificabile (m ²)			Superficie di edificabilità (m ²)	
		Min.	Durata massima di	Min.	Durata massima di	
6	B.		500	600	70	180
EDIFICI RESIDENZIALI (S)						
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.	Mass. kig	Mass. kis	Altezza mass. (fino al cornicione) (m)		Numero mass. di piani fuori terra	
6	0,3	1,2	10		3 (P+2)	

Articolo 80

(1) La particella edificabile destinata alla costruzione di un edificio residenziale che si formerà all'interno dell'area a destinazione abitativa si può recintare.

(2) L'altezza del muro di recinzione può ammontare al massimo 1,5m. Nel caso di particelle edificabili con una differenza nell'altezza del terreno di oltre 0,5 m, la recinzione in alcune parti singole del terreno, può essere maggiore a 1,5 m, ma in nessuna parte del terreno deve superare l'altezza di 2,0 m. Ai sensi di tali disposizioni, l'altezza di un muro di sostegno non si considera l'altezza di un muro di recinzione.

(3) L'altezza della recinzione si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo posto lungo la recinzione.

(4) La recinzione con la sua posizione, altezza e forma non deve minacciare la visibilità del traffico della superficie della strada, e con ciò influenzare la sicurezza del traffico.

Articolo 81

(1) All'edificio a destinazione residenziale che si costruirà all'interno della zona a indicazione numerica 6 rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione, si consente la costruzione di un piano interrato.

Articolo 82

(1) Le altre condizioni di ubicazione per la costruzione dell'edificio a destinazione residenziale sono dati negli altri capitoli delle Disposizioni d'implementazione del Piano.

5. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE OSSIA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA RETE STRADALE, DI COMUNICAZIONE E COMUNALE CON STRUTTURE E ZONE CORRISPONDENTI

Articolo 83

(1) Con il presente Piano sono stabiliti i percorsi, i corridoi e gli edifici di sistemi stradali, di telecomunicazione, di gestione idrica e energetica.

(2) I sistemi pianificati delle strade e di altre infrastrutture soddisfano le esigenze future della zona di copertura a livello dello standard attuale.

(3) Il periodo pianificato nella progettazione di traffico con esattezza sufficiente si prende per la prossima decina di anni.

(4) Le delibere in base alle quali si rilasceranno le licenze di ubicazione e/o della licenza edilizia in via eccezionale possono deviare da quelli pianificati, se si dimostra la necessità di sviluppo tecnico o tecnologico, ovvero di nuove conoscenze.

(5) Con il rilascio delle licenze di ubicazione e/o degli atti con i quali si concede l'edificazione per gli interventi nello spazio che confinano con il corridoio della strada, è possibile nella particella edificabile comprendere anche parte del terreno all'interno del corridoio della strada solo se precedentemente è stabilita la particella edificabile per tale strada. La destinazione del terreno del corridoio è uguale alla destinazione del terreno nel limite del corridoio stabilita con il presente Piano a condizione di sistemazione esclusivamente orticolturale.

(6) La posizione e il modo di collegare gli elementi costitutivi all'area di traffico sono stabiliti nella parte grafica del Piano. Le strade che si collegano direttamente, ovvero si allacciano alla strada principale devono soddisfare i criteri prescritti nel Regolamento sulle condizioni per la progettazione e la costruzione degli allacciamenti e accessi alla strada principale (GU n. 95/14).

(7) Il punto e le modalità di allacciamento dell'edificio all'infrastruttura comunale e alle altre infrastrutture sarà stabilito dall'organo competente o dalla società commerciale applicando le normative corrispondenti, come pure le regole comuni della professione edilizia, nella procedura di rilascio delle licenze di ubicazione e/o degli atti con i quali si consente la costruzione, in base al presente Piano.

5.1. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE STRADALE

TRAFFICO STRADALE

Articolo 84

(1) La rappresentazione della circolazione stradale è raffigurata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.1. - Rete di infrastrutture di traffico, stradali e comunali - Traffico.

(2) Il traffico stradale all'interno dell'area di copertura si basa su due strade che assicureranno completamente l'approvvigionamento stradale di tutta l'area di copertura del piano nel senso di accesso stradale agli edifici a tutte le destinazioni d'uso e cioè: strada esistente ristrutturata Lungomare e la nuova strada di accesso fino agli impianti di depurazione e dell'albergo. Nella zona dell'area Lungomare

si può accedere dalla parte nord-est in via Siplaz che porta fino al Hotel Pula, e che è al di fuori della copertura del Piano.

(3) Il sistema portante del traffico viario è composto dalla strada costiera esistente Lungomare alla quale si accede da nord dalla via Veruda, che per la maggior parte è a senso unico, e solo nella parte superiore è a doppio senso fino alla rotonda fino alla nuova rotatoria in piano. La ristrutturazione della strada esistente Lungomare sottintende l'inserimento di tre tipi di circolazione: stradale, ciclabile e carrabile-pedonale. Il traffico carrabile e ciclabile è pianificato nella lunghezza complessiva della strada mentre quello carrabile pedonale è pianificato in parte ovvero nelle zone davanti agli stabilimenti balneari. La ristrutturazione di parte della strada Lungomare nella parte destinata alla circolazione stradale, deve includere la rimozione degli attuali "dissuasori di velocità" in un modo più accettabile di contrassegnare il rallentamento del traffico. La ristrutturazione di parte della strada Lungomare nella parte destinata al traffico ciclabile si ristrutturerà nel modo che nel corpo della strada si assicuri una carreggiata della larghezza minima di 1,6 m, sulla cui parte i ciclisti avrebbero la precedenza. La carreggiata destinata al traffico ciclabile, deve essere contrassegnata in modo ben visibile, per indicare la presenza e la precedenza dei ciclisti nella circolazione in tale parte della strada. Le parti della strada destinate alla circolazione pedonale stradale, devono essere aree trattate in modo specifico, al fine di indicare la presenza di pedoni e rallentare la velocità in tale parte della strada.

(4) La strada di accesso all'attuale dispositivo per la depurazione si pianifica come nuova strada a doppio senso che consente l'accesso al dispositivo, e allo stesso tempo serve per il rifornimento dell'albergo. La strada pianificata che porta fino al nuovo albergo è a doppio senso, e termina con una svolta circolare davanti all'ingresso dell'albergo.

(5) Eccetto le strade pubbliche che sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.1 - Rete di infrastrutture viarie e comunali - Traffico all'interno dell'area di copertura del Piano, in base alle disposizioni pianificate, si possono pianificare ulteriori superfici di circolazione carrabile-pedonali.

(6) La particella edificabile della strada deve essere definita territorialmente dalla licenza di ubicazione e/o negli atti con i quali si concede la costruzione in particolare con gli elementi assiali e degli incroci, dai profili trasversali e livellamenti.

Articolo 85

(1) La larghezza della zona cuscinetto e il modo della sua sistemazione sono stabiliti dalle disposizioni della Legge sulle strade in vigore (GU nn. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 e 148/13 e 92/14).

(2) Durante la progettazione delle altre strade e intersezioni è necessario attenersi alle leggi speciali, prescrizioni, regole e norme:

- della Legge sull'edilizia (GU nn. 153/13), della Legge sull'assetto territoriale (GU nn. 153/13),
- della Legge sulle strade (GU nn. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 e 148/13 e 92/14),
- della Legge sulla sicurezza del traffico stradale (GU nn. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13 e 158/13 e 92/14),
- Regolamento sul tipo e contenuto del progetto per le strade pubbliche (GU nn. 53/02).
- - Regolamento sulle condizioni per la progettazione e

costruzione della connessione e dell'accesso alla strada pubblica (GU 95/14),

- Regolamento sui segnali stradali, segnaletica e attrezzatura sulle strade (GU nn. 33/05, 64/05, 155/05 e 14/11)
- - Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità agli edifici alle persone disabili oppure con mobilità ridotta (GU 78/13).

(3) In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà quello vigente.

Articolo 86

(1) La larghezza minima della nuova strada pianificata è di 7,6 m.

(2) Sulla strada pubblica si deve separare i pedoni dal traffico dei veicoli con la costruzione del marciapiede. La larghezza di ogni carreggiata ammonta al minimo a 3 m, e dal marciapiedi al minimo a 1,6 m, che vista la specificità della località, in parte singole della carreggiata della strada è pianificato a un senso di marcia.

(3) Eccezionalmente da quanto menzionato nel comma precedente del presente articolo, nel Piano si stabilisce per l'esistente strada costiera Lungomare che si mantiene nel profilo esistente.

(4) La disposizione territoriale di diversi profili trasversali della strada pubblica è evidente dalla parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.1. - Rete di infrastrutture di traffico, stradali e comunali - Traffico.

(5) Durante la costruzione di nuovi tratti di strada è necessario mantenere per intero i valori paesaggistici del territorio, adattando i tratti alle forme naturali del terreno.

Articolo 87

(1) La particella edificabile dell'area pubblica è composta da assi, incroci e profili trasversali con il marciapiede corrispondente, argini, tagli, zone pedonali e altri elementi delle strade, all'interno del corridoio stabilito.

(2) Il livellamento delle strade collocare in maniera tale da far parte della costruzione futura, seguire gli allacciamenti sulla strada nuova pianificata, la configurazione del terreno, e che la strada soddisfi gli elementi dinamici e di guida prescritti dal Regolamento.

(3) L'inclinazione trasversale è 2.5% fino a 5%, e l'inclinazione longitudinale si stabilisce in conformità al Regolamento sulle condizioni base che le strade pubbliche al di fuori degli insediamenti e i loro elementi devono soddisfare dal punto di vista della sicurezza del traffico (GU 110/01) ovvero in base alle prescrizioni specifiche della Città di Pola.

(4) Lo smaltimento delle acque meteoriche dalla strade è condizionata dal profilo trasversale e longitudinale della strada.

(5) Strade progettate per velocità di calcolo $V = 30$ km / h.

(6) Gli elementi dell'asse orizzontale sono definiti da curve circolari chiare, raccordi "clotoidici" e collegamenti intermedi.

(7) La capacità delle costruzioni edili, le cui superfici sono previste per l'accesso dei vigili del fuoco, devono poter sopportare la pressione assiale di 100 kN.

(8) Le zone stradali che non rappresentate nella parte grafica del piano si realizzeranno da materiali di asfalto, mentre i bordi si completeranno con pietre ciliari.

(9) Gli accessi per i vigili del fuoco possono essere

anche di altri materiali, a condizione che possano sopportare la pressione assiale di 100 kN.

Articolo 88

(1) Le particelle edificabili che si formeranno nel procedimento di rilascio delle licenze di ubicazione e/o degli atti con i quali si consente la costruzione tramite le disposizioni del presente Piano devono avere l'accesso all'area di traffico.

(2) L'accesso carrabile alla particelle edificabili è possibile garantire dalle strade stabilite nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.1. - Rete di infrastrutture di traffico, stradali e comunali - Traffico.

(3) L'accesso alla superficie del traffico deve soddisfare le condizioni di visibilità e sicurezza nel traffico, in conformità alle regole prescritte.

(4) L'accesso pedonale alla particelle edificabili è necessario assicurare tramite i percorsi pedonali che continueranno in modo capillare sulle superfici pedonali pianificate.

(5) La posizione orientativa di allacciamento delle particelle edificabili destinate alla costruzione di edifici in elevazione è data nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 3. - Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici.

(6) Vicino alle particelle edificabili accanto agli incroci viari, l'accesso delle particelle edificabili alla superficie di traffico deve essere distanziato al minimo 30M dall'inizio dell'incrocio delle vie.

(7) Le vie si allestiranno secondo il significato, e le dimensioni del profilo sono stabilite prendendo in considerazione le necessità reali e prescrizioni, e si allestiranno con la segnaletica verticale ed orizzontale e con altre attrezzature urbane secondo le necessità (illuminazione pubblica e sim.).

Articolo 89

(1) Le strade all'interno della copertura del Piano è necessario progettare e realizzare nel modo che soddisfino la propria destinazione, le prescrizioni vigenti e gli standard nonché le richieste sulla sicurezza del traffico.

(2) Nella formazione delle strade è necessario attenersi al Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità agli edifici alle persone disabili oppure con mobilità ridotta (GU n. 78/13).

(3) Tutte le zone di traffico devono essere realizzate nel modo da favorire la circolazione delle persone disabili o con mobilità ridotta.

(4) Nell'attuazione del Piano si devono applicare tutte le prescrizioni, normative ed esperienze europee allo scopo di eliminare gli esistenti e evitare la creazione di nuove barriere urbanistico-architettoniche.

PARCHEGGI

Articolo 90

(1) All'interno dell'area di copertura del Piano nella funzione di accettazione dei visitatori sportivi, ricreativi e altri contenuti sono previste: una località destinata a parcheggio pubblico che è collocata tra il campo da calcio e il campo da tennis nella parte settentrionale della copertura del Piano (34 PM), posti di parcheggio nel profilo lungo la strada Lungomare (175 PM) e lungo l'accesso all'albergo (36 PM), che corrisponde a 245 posti macchina, visibile nella

parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.1. - Rete di infrastrutture di traffico, stradali e comunali - Traffico.

(2) Nell'ambito dei parcheggi pubblici è necessario assicurare al minimo il 5% dei posti di parcheggio per le persone con invalidità e mobilità ridotta. Nel Piano si consente la costruzione dei parcheggi pubblici, sistemati con l'asfalto, elementi di calcestruzzo o materiali simili.

(3) I posti auto per le autovetture hanno una lunghezza di 5 x 2,5 m e l'inclinazione longitudinale e trasversale massima è del 5%.

(4) Nei parcheggi che hanno meno di 20 PM è necessario assicurare 1 PM per le persone disabili.

(5) Tutte le zone di traffico devono essere realizzate nel modo da favorire la circolazione delle persone disabili o con mobilità ridotta.

(6) È consentito coprire i parcheggi con una tettoia.

(7) Lo spazio per il parcheggio deve essere delle dimensioni appropriate in conformità alle regole della professione e deve essere chiaramente visibile nella documentazione progettuale, sistemato (con la sistemazione di elementi perforati/con grate in metallo, plastica o calcestruzzo per l'assetto delle superfici di parcheggio erbose) o realizzato in modo che soddisfi le condizioni necessarie di stabilità e resistenza, con uno strato finale di diversi materiali destinati a un tipo del genere di superficie (asfalto, calcestruzzo, pietra, diversi materiali combinati naturali e sintetici e di resina). I posti di parcheggio devono essere evidenziati chiaramente con un trattamento in superficie.

Articolo 91

(1) Il modo e le condizioni di soluzione del traffico in sosta nel territorio compreso nel Piano sarà stabilito secondo le condizioni del presente Piano, in modo che il numero necessario dei posti di parcheggio venga assicurato sulla particella edificabile (sistemazione dei parcheggi sulla particella edificabile o all'interno dell'edificio) sulla quale sarà realizzato l'intervento nello spazio, ossia per la quale si rilascia il permesso di costruire e/o l'atto con il quale si autorizza la costruzione.

(2) Causa la specificità della zona per le necessità: spiagge, edifici degli stabilimenti balneari, edifici a destinazione sportivo-ricreativa, contenuti accompagnatori sportivo-di ristorazione e gli edifici a destinazione d'affari-per lo più di servizio, nel Piano il numero necessario di posti di parcheggio è assicurato nel profilo della strada Lungomare e della strada d'accesso all'albergo.

(3) Il numero dei posti di parcheggio per le autovetture viene determinato nella seguente maniera:

DESTINAZIONE D'USO – ATTIVITÀ	NUMERO DI POSTI DI PARCHEGGIO
per alberghi, su 1 unità di alloggio	1
Per spiaggia sistemata, su 60 m ²	1
per appartamento fino a 55 m ² di superficie netta	1
per appartamento da 55,01 m ² a 120 m ² di superficie netta	2
per appartamento maggiore di 120,01 m ² di superficie netta	3
per attività comunali - di servizio, su 30 m ² di superficie netta	1
per attività commerciale, su 30 m ² di superficie netta	1
per attività d'ufficio, su 30 m ² di superficie netta	1
Per attività di servizio, su 15 m ² di superficie netta	1
per attività culturali, su 7 posti a sedere	1
per spiaggia sistemata, su 300 m ²	1
per palestre sportive, stadio, impianti sportivi, parchi gioco, su 10 posti a sedere rispettivamente fruitori	1
attività ricreative, su 500 m ² di superficie netta assestata per la ricreazione	1
per complessi di ristorazione dalla categoria "ristoranti" e "bar", su 15m ² di area di servizio netta	1

Nella superficie netta del comma precedente non si calcolano le superfici in cui non si svolge il lavoro con i clienti/parti/cittadini (servizi igienici e guardaroba dei dipendenti, magazzini e sim.).

Se nello stesso edificio si realizzano diverse attività o funzioni il numero di posti macchina si definisce in base a tali attività o funzioni, e in sintonia agli standard o dimensionato con il metodo analitico (cumulativo).

Con il presente Piano si definiscono le dimensioni dei posti macchina per il parcheggio e lo spazio per eseguire le manovre degli autoveicoli, autobus e motociclette in conformità alla norma HRN U.S. 4. 234. In via eccezionale, con disposizioni specifiche è possibile prescrivere normative anche più severe di quelle citate nel HRN nel caso in cui si attueranno normative da prescrizioni specifiche.

Le altre condizioni con cui si regola il parcheggio nella Città di Pola saranno determinate dall'organo della Città di Pola competente per gli affari dell'economia comunale con prescrizioni specifiche.

(4) Il numero necessario di posti di parcheggio è possibile assicurare anche al di fuori della copertura del presente Piano nel senso che gli stessi siano organizzati nello spazio ai margini lungo la loro copertura (area Valcane e Hotel Punta).

AREE PEDONALI

Articolo 92

(1) La rappresentazione della circolazione pedonale è raffigurata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.1. - Rete di infrastrutture di traffico, stradali e comunali - Traffico.

(2) Per la circolazione dei pedoni si possono costruire percorsi pedonali e altre aree pedonali.

(3) La concezione della soluzione planimetrica nel senso della circolazione pedonale è pianificata la rete di percorso pedonali che collegano i contenuti di tutte le destinazioni sul territorio di copertura, e terminano sulle superfici di contatto lungo il mare.

(4) L'asse principale della comunicazione pedonale lungo la quale sono pianificate le strutture, e che assieme agli altri percorsi pedonali crea la rete di comunicazione pedonale.

(5) La rete della comunicazione pedonale si basa sul Piano riconosciuto dall'attrattiva esistente e pianificata per questo specifico modo di traffico.

(6) Le aree pedonali devono fornire l'accesso pedonale alle sistemazioni pianificate e ad altre strutture e aree di parcheggio.

(7) Le zone pedonali si devono eseguire in conformità al Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità degli edifici alle persone disabili e con mobilità ridotta (GU 78/13).

(8) La larghezza minima consentita del percorso pedonale ammonta a 2m, e si allarga per la larghezza necessaria dell'arredo urbano (panchine, il verde posto ai margini, l'illuminazione pubblica e sim.).

(9) La pendenza trasversale per i percorsi pedonali è di 1,5% - 2%.

(10) Tutte le aree pedonali devono avere un'elaborazione finale unica complementare dell'area pedonale e devono essere dotate di illuminazione pubblica. L'altezza minima del profilo libero della via pedonale è 3,0m.

(11) L'elaborazione finale delle aree pedonali si stabilirà nel procedimento di rilascio delle licenze edilizie e/o degli atti con i quali si consente l'edificazione.

(12) L'accesso stradale alle persone invalide e con mobilità ridotta sarà assicurato dalla parte costriera della strada Lungomare.

(13) Sulla superficie di contatto della spiaggia naturale (R2-2) e della passeggiata del Lungomare (direttamente adiacente alla zona commerciale (K1)), è consentita la costruzione di un edificio - ascensore per il collegamento della spiaggia con le strutture nelle immediate vicinanze (hotel previsto). La località fondamentale dell'edificio in oggetto è indicata nella rappresentazione cartografica n. 2.2 - Rete dell'infrastruttura di traffico, viaria e comunale e 4 - Modo e condizione di costruzione, mentre la località precisa si stabilirà tramite il rilascio degli atti con i quali si consente la costruzione in conformità alle prescrizioni specifiche e con il consenso delle autorità competenti. Nella progettazione dell'edificio in oggetto è necessario attenersi ai seguenti parametri: la superficie della pianta dell'edificio-ascensore, può essere al massimo 20 m², mentre la superficie della pianta dell'ascensore senza finestra ed altre parti accompagnatorie dell'edificio ammonta al massimo a 6 m². L'altezza degli ascensori degli edifici sarà determinata in base all'altezza della causa del dislivello del terreno che sarà necessario colmare, nonché gli altri requisiti tecnici e tecnologici per un tale tipo di edificio.

Articolo 93

(1) All'interno della copertura del Piano nella zona sportiva ricreativa e a destinazione turistico-di ristorazione, le destinazioni d'uso pianificate sono due percorsi pedonali con una sezione trasversale minima di 4 m, che fungono anche da accesso antincendio alla struttura alberghiera, a condizione che possano sopportare una pressione sull'asse di 100 kN.

(2) Per le aree sopra menzionate, è necessario osservare le disposizioni del Regolamento vigente sulle condizioni per gli accessi dei vigili del fuoco (GU 55/94, 142/03).

5.2. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Articolo 94

(1) Il posto e il modo di allacciamento delle particelle edificabili alla rete di comunicazione elettronica sono visibili nella motivazione e nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.2 Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Rete di comunicazione elettronica.

Articolo 95

(1) Con la costruzione della rete di comunicazione elettronica, si eseguirà quanto segue:

- la canalizzazione della comunicazione elettrica sarà posta nei marciapiedi o nella banchina lungo la stessa,
- si realizzerà la rete via cavo di comunicazione elettrica attraverso la canalizzazione di comunicazione elettrica,
- si realizzeranno gli armadietti di allacciamento di comunicazione elettrica per ogni particella edificabile. Gli armadietti saranno collocati sul confine della particella edificabile e saranno rivolti verso la strada.

Articolo 96

(1) I lavori relativi alla progettazione e alla conduzione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e della rete di comunicazione elettrica, saranno eseguiti in conformità con le norme e le normative vigenti, delle quali evidenziamo:

- Regolamento sulle condizioni tecniche di costruzione e utilizzo delle infrastrutture della telecomunicazione (GU 88/01),
- Legge sulla comunicazione elettronica (GU 73/08),
- Legge sull'edilizia (GU nn. 153/13) Regolamento sugli edifici semplici ed altri edifici e sui lavori (GU n. 79/14 e 41/15).
- Regolamento sul modo e sulle condizioni per stabilire le zone delle infrastrutture di comunicazione e delle attrezzature collegate, zone di protezione e corridoio radio, nonché gli obblighi dell'investitore dei lavori o degli edifici (GU 42/09 e 39/11),
- Regolamento sulle condizioni tecniche per la rete di comunicazione degli edifici d'affari e abitativi (GU 155/09).

Articolo 97

(1) La sistemazione dell'equipaggiamento del centro di commutazione e la concentrazione della rete di comunicazione dovrebbero trovarsi nello spazio previsto per la fornitura di apparecchiature di comunicazione e deve essere superiore a 9 m², come struttura indipendente o spazio al piano terra, con ingresso separato e accesso illimitato.

5.3. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE COMUNALE E DI ALTRE RETI INFRASTRUTTURALI

5.3.1 CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE ELETTROENERGETICA

Articolo 98

(1) Il posto e il modo di allacciamento delle particelle edificabili alla rete di comunicazione elettrica sono visibili nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.3.1 - Rete di infrastrutture stradale, viaria e comunale - Energia elettrica - media tensione, 2.3.2. - Rete di infrastrutture stradale, viaria e comunale - Energia elettrica - bassa tensione, 2.3.3. - Rete di infrastrutture stradale, viaria e comunale - Energia elettrica - illuminazione pubblica.

Articolo 99

(1) Per l'allacciamento delle zone alla rete elettrica è necessario realizzare quanto segue:

- Le nuove cabine di trasformazione sono previste come edifici a sé stanti su particelle edificabili separate o sono collocate all'interno di altri edifici ad altre destinazioni d'uso in accordo con l'investitore. Le cabine di trasformazione saranno tipiche con blocco di media tensione composto da due (fino a quattro) ad acqua e uno (fino a due) campi di trasformazione.
- La particella edificabile minima per la costruzione di una cabina di trasformazione a sé stante deve avere le dimensioni di 5 x7m, e nella parte più lunga deve essere orientata alla sua superficie di traffico pubblica.
- La distribuzione a bassa tensione sarà composta da NN trasformatori di campo (fino a due) con relativo campo di distribuzione composto da otto NN esecutori.
- I tracciati dei nuovi cavi 20 kV sono previsti sulle superfici pubbliche o su tracciati già definiti lungo il tracciato degli altri sistemi di infrastrutture.
- Dal momento che nella zona in questione sono in corso i preparativi per l'imminente passaggio dall'attuale sistema di alimentazione cioè 110/35/10 kV a 110/20 kV ovvero alla graduale eliminazione 10 kV del livello di tensione e l'introduzione di quello nuovo 20 kV, tutta l'attrezzatura di media tensione deve essere prevista per 20kV di livello di tensione (la parte di media tensione delle cabine di trasformazione e cavi di media tensione). Nel caso di ricostruzione delle cabine di trasformazione è necessario pianificare la sostituzione eventuale di attrezzature esistenti 10 kV con quelle di 20 kV .
- La nuova rete di bassa tensione è necessario realizzare con cavi di tipo PP00-A 4x150 mm²; 0,6/1 kV. Gli armadietti di distribuzione a sé stanti (SSRO) è necessario sistemare al bordo delle superfici pubbliche lungo le mura di recinzione della particella. Al posto di SSRO è possibile installarlo nelle pareti degli armadi di distribuzione ovvero ROZ.
- Tutte le cabine di trasformazione, rete SN e rete NN, devono essere pianificate e costruite in base agli standard limite del HEP, mentre l'illuminazione pubblica deve essere in conformità alle raccomandazioni CIE.

5.3.2 CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA

Articolo 100

(1) Le condutture di approvvigionamento dell'acqua nella copertura del Piano si posano all'interno del profilo libero della strada, delle aree verdi e di altre superfici pubbliche, nel modo che non taglino le particelle edificabili stabilite per la costruzione. Nel corridoio della strada la conduttura deve essere alla distanza minima di 1,0 m dalla pietra ciliare, dalla parte opposta della canalizzazione delle acque reflue.

(2) La rappresentazione della rete d'acqua è data nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.4. - Rete di infrastrutture stradale, comunale e infrastrutturale - Approvvigionamento idrico.

Articolo 101

(1) In base ai criteri della ditta competente "Acquedotto di Pola" s.r.l. nella realizzazione del progetto e nella costruzione della rete idrica è necessario attenersi alle seguenti condizioni:

- La copertura minima sopra la parte superiore del tubo di alimentazione dell'acqua deve essere di almeno 110 cm, tenendo conto del piano finale del terreno.
- La distanza tra il tubo di alimentazione dell'acqua e il cavo elettrico in direzione longitudinale deve essere di almeno 100 cm nelle costruzioni fatte contemporaneamente, e nella costruzione successiva almeno 200 cm, dappertutto dove possibile.
- Nell'attraversamento trasversale del tubo di alimentazione dell'acqua e del cavo elettrico, il cavo elettrico viene posizionato ad una distanza di almeno 30 cm dal tubo dell'acqua e ciò in un ulteriore tubo protettivo.
- La rete idrica non si deve installare sotto il tubo della fognatura o attraverso il pozzetto di controllo della fognatura.
- Le condutture della canalizzazione delle acque reflue e meteoriche devono essere distanziate dal conduttura dell'acqua potabile almeno 60 cm nella costruzione contemporanea, e nella costruzione successiva almeno 200 cm, dappertutto dove possibile. Nell'attraversamento trasversale, le condutture della canalizzazione si sistemano sotto alle condutture dell'acqua potabile.
- La distanza minima del cavo dell'infrastruttura di comunicazione elettronica e della condotta di approvvigionamento idrico in direzione longitudinale deve essere allo stesso tempo di 200 cm, laddove possibile, e all'incrocio, il cavo TK viene inserito nel tubo di protezione a una distanza minima di 30 cm del tubo dell'acqua.
- La distanza tra la condotta di approvvigionamento idrico e la condotta del gas deve essere di almeno 50 cm di lunghezza e nell'intersecazione, il gasdotto è posto sotto la linea di alimentazione dell'acqua a una distanza che consente l'installazione e la manutenzione delle tubature che viene indicato con il nastro.

Articolo 102

(1) Nella progettazione delle condutture di approvvigionamento idrico all'interno della copertura del Piano, è necessario attenersi alle condizioni speciali di costruzione dell'organismo competente "Acquedotto di Pola" s.r.l., ed è necessario nell'ottenimento degli atti con

i quali si concede la costruzione ottenere il certificato di approvazione dell'“Acquedotto di Pola” s.r.l..

(2) Tutti gli edifici nella copertura del Piano devono allacciarsi al sistema di approvvigionamento idrico.

(3) L'approvvigionamento idrico della zona in oggetto, si assicurerà tramite l'allacciamento al sistema idrico esistente, in base alle condizioni dell'organo competente, e in base alle capacità necessarie della zona e del bilancio idrico che si costruirà nella documentazione tecnica per ottenere gli atti di costruzione.

Articolo 103

(1) L'allacciamento della particella alla rete idrica, in regola si effettua tramite la costruzione di un tombino tipico con contatore nella parte centrale della particella attorno a 1 metro dietro alla linea di regolazione (se non coincidono la linea di regolazione e la linea di costruzione), e l'allacciamento alla condotta più vicina, in conformità alle prescrizioni particolari.

Articolo 104

(1) Allo scopo della protezione antincendio con idranti all'interno della zona di copertura del Piano, nel corridoio della strada pianificata si deve realizzare la rete di idranti in conformità con il regolamento vigente della rete di idranti per l'estinzione di incendi (GU 8/06).

(2) La necessità di una rete di idranti in una particolare struttura (su una singola particella) e la quantità richiesta di acqua per l'estinzione degli incendi, sarà definita redigendo una documentazione tecnica per ciascun oggetto in base al pericolo da incendi e in conformità con la normativa vigente in materia di protezione antincendio tramite la rete di idranti.

5.3.3 CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Articolo 105

(1) All'interno della copertura del Piano si pianifica il sistema separato di smaltimento delle acque, che significa che le acque reflue meteoriche e le acque reflue sanitarie si conducono con reti di canalizzazione particolari.

(2) La rappresentazione della rete d'acqua è data nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.5. - Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Rete di smaltimento delle acque reflue.

Articolo 106

(1) Tutte le acque reflue, prima dell'allacciamento al sistema pubblico di smaltimento, devono essere ridotte al livello delle acque reflue domestiche, ovvero devono soddisfare i parametri in base al Regolamento in vigore sui valori limite delle emissioni delle acque reflue (GU n. 80/13, 43/14 e 27/15).

Articolo 107

(1) L'allacciamento della particella edificabile alla rete di smaltimento delle acque reflue, in regola si effettua con l'allacciamento al pozzetto della rete tramite tubi standard di relativa qualità, profilo e con pendenza minima prescritta. Prima di allacciarsi al sistema di drenaggio delle acque reflue pubbliche, eseguire un pannello di controllo a circa 1,0 m dal bordo della particella. L'allacciamento si esegue in base alle condizioni della ditta comunale competente “Pola Herculanea”.

(2) Nella zona di copertura del Piano si vieta l'allacciamento della canalizzazione sanitaria domestica al sistema pubblico di drenaggio delle acque reflue.

(3) Tutti gli edifici che si costruiranno all'interno della copertura del Piano si devono allacciare al sistema di drenaggio senza la possibilità di costruzione senza la possibilità di costruire delle fosse biologiche (di raccolta), in base alle condizioni stabilite in questo Piano e alle prescrizioni speciali.

Articolo 108

(1) Nella zona di copertura del Piano, è necessario costruire il sistema di drenaggio delle acque reflue che si allaccerà al sistema esistente della città di Pola, in base alle condizioni della ditta comunale competente “Pula Herculanea”.

(2) Le condutture della canalizzazione e gli impianti devono essere dimensionati per il periodo pianificato di minimo 20 anni.

(3) Le stazioni di pompaggio nel caso di avaria, devono avere un determinato spazio di stoccaggio per un minimo di 2 ore nel periodo di picco del consumo, una doppia alimentazione e devono essere collegate al sistema di telemetria della Città di Pola. Per consentire l'accesso alle stazioni di pompaggio ai veicoli specifici di manutenzione e intervento, fino ad esse è necessario pianificare la strada di accesso dalla larghezza di 4m.

Articolo 109

(1) Il dispositivo per il trattamento delle acque reflue della città di Pola che si trova all'interno della copertura del Piano, si pianifica nella posizione del dispositivo esistente a Valcane. Al dispositivo per il trattamento delle acque reflue si assicurerà lo spazio necessario per il III grado di trattamento.

(2) Le condizioni per l'installazione e la costruzione degli impianti di trattamento delle acque reflue sono riportate nel capitolo 5.3.3.1.

(3) in conformità con le esigenze del sistema di drenaggio, con lo scarico sottomarino esistente si concede la costruzione di un nuovo scarico parallelo sottomarino.

Articolo 110

(1) Le acque meteoriche provenienti da strade, parcheggi maggiori, superfici di lavoro e manipolative contaminate da prodotti petroliferi sono introdotte nel sistema di drenaggio pubblico dopo la depurazione del sedimento - separatore. Prima del rilascio dell'acqua piovana nella rete fognaria sotterranea o pubblica dalle aree di parcheggio e quelle manipolative di oltre 400 m² (equivalenti a 15 posti auto), è necessario purificarle precedentemente tramite il separatore.

(2) Gli impianti di raccolta delle acque meteoriche in superficie - bacini di infiltrazione sulle strade pubbliche, devono avere il sistema di raccolta della sedimentazione - “letti di sabbia”.

(3) Il tracciato pianificato dello smaltimento meteorico nella parte dove passa nella parte in cui passa attraverso strade pianificate, ovvero strade che non sono definite dal punto di vista dell'altezza, si consente il cambio del tracciato se è economicamente giustificato e tecnicamente corretto.

(4) Durante la progettazione dello smaltimento delle acque meteoriche nel sottoterra tramite pozzi di assorbimento, è necessario analizzare l'assorbimento del terreno.

(5) Parte delle acque reflue delle strade nella copertura del Piano si allacceranno grazie alla gravità al futuro sistema

di smaltimento di via Lungomare, e parte al nuovo collettore meteorico verso la baia di Valsaline.

Articolo 111

(1) La rete di smaltimento delle acque reflue e meteoriche si deve effettuare nel profilo libero delle strade esistenti e pianificate, nelle aree verdi e altre aree pubbliche, nel modo che non tagli le particelle edificabili previste per la costruzione, dove possibile.

Articolo 112

(1) Nel progettare e realizzare singole costruzioni, impianti e attrezzature dell'infrastruttura comunale, è necessario attenersi alle prescrizioni vigenti come pure alle distanze prescritte dalle altre infrastrutture degli impianti e attrezzature.

(2) L'investitore ha l'obbligo di ottenere le condizioni idriche prima della realizzazione della documentazione tecnica per la costruzione sul territorio di copertura del Piano.

(3) La rete completa di canalizzazione deve essere impermeabile.

5.3.3.1. CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Articolo 113

(1) Le Disposizioni sulle condizioni di collocazione delle infrastrutture del sistema del presente capitolo, riguardano le condizioni di costruzione degli edifici del sistema di infrastrutture - dispositivi per la depurazione delle acque reflue, che si costruiranno all'interno della destinazione del sistema di infrastrutture (IS).

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione del sistema di infrastrutture - dispositivi per la depurazione delle acque reflue, si stabiliscono in base alle disposizioni del presente Piano prendendo in considerazione il piano territoriale per l'area vasta, e sono rappresentati nella parte grafica del piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.

Articolo 114

(1) Il dispositivo per la pianificazione delle acque reflue è pianificato nella località esistente di Valcane. A 1 dispositivo per il trattamento delle acque reflue, nel Piano si assicurerà lo spazio necessario per il III grado di trattamento.

(2) L'impianto di depurazione finale deve infine raggiungere la qualità dello scarico richiesto per il III grado di depurazione secondo il Regolamento sui limiti delle emissioni delle acque reflue (GU n. 80/13, 43/14 e 27/15).

(3) In relazione al peso, nel Piano si consente la costruzione a fasi del dispositivo.

(4) Il dispositivo di pulizia deve essere progettato in modo tale che un campione composito rappresentativo possa essere prelevato prima e dopo il trattamento delle acque reflue.

(5) La sistemazione del dispositivo per il trattamento delle acque reflue non deve influenzare i valori dell'ambiente e sociali dello spazio circostante e diminuire la funzione ricreativo sportiva della zona più ampia Lungomare.

(6) È necessario interrare quanto più possibile il dispositivo per la depurazione delle acque reflue in conformità ai limiti tecnico - tecnologici.

(7) Nel presente Piano si stabilisce la quota della parte interrata del dispositivo per la depurazione delle acque reflue al minimo del 50% della sua superficie della pianta.

(8) Tutte le parti fuori terra devono essere chiuse e coperte.

Articolo 115

(1) Nel Piano si prevede la costruzione di un nuovo scarico parallelo sottomarino di lunghezza e capacità adeguate.

(2) Al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente, il nuovo sistema di drenaggio sottomarino, nella sua parte terrestre, deve essere condotto quanto più vicino al sistema di drenaggio sottomarino esistente.

Articolo 116

(1) L'edificio del sistema di infrastrutture - dispositivo per la depurazione delle acque reflue del presente paragrafo che si costruirà all'interno della destinazione del sistema di infrastrutture, si pianifica di collocarlo all'interno di un'unità che è composta da due zone e cioè: zona 8A dispositivo per la depurazione - parte fuori terra, e zona 8B dispositivo per la depurazione - parte interrata, che sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4 - Modo e condizioni di costruzione.

Articolo 117

(1) All'interno dell'intervento della zona 8A, rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4 - Modo e condizioni di costruzione, si consente la costruzione del dispositivo per la depurazione delle acque reflue, in conformità alle necessità tecnico - tecnologiche.

Articolo 118

(1) Le parti tecnologiche del dispositivo che si costruirà all'interno dell'area della zona 8B devono essere interrati, come è raffigurato nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4 - Modo e condizioni di costruzione.

(2) Per le necessità di costruzione delle parti del sistema del dispositivo per la depurazione delle acque reflue all'interno dell'intervento della zona 8B, si consente la costruzione del piano interrato con il numero di piani e dall'altezza che dipendono dalla soluzione tecnologica e dalle necessità.

(3) Nell'area di costruzione delle parti del sistema del dispositivo per la depurazione delle acque reflue all'interno dell'intervento della zona 8B, è necessario ramificare in modo funzionale la parte interrata da quella fuori terra per la quale si condiziona la costruzione del parco giochi per bambini come è definito nell'articolo 145 delle disposizioni del presente Piano.

Articolo 119

(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima (più alta) e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella in continuazione:

COSTRUZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE- DISPOSITIVO PER LA depurazione DELLE ACQUE REFLUE (IS)						
Il contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, Orappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.		Tipologia degli edifici	Superficie di edificabilità			
			Min.	Mass.		
8A.	Dispositivo per la depurazione - parte fuori terra	Sistemi di infrastrutture	esistenti	2500m ²		
8B.	Dispositivo per la depurazione - parte interrata	Sistemi di infrastrutture	50% della somma delle parti della pianta degli edifici che saranno costruiti all'interno della zona 8B e 8A	100% della somma delle parti della pianta degli edifici che saranno costruiti all'interno della zona 8B e 8A		
COSTRUZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE - DISPOSITIVO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE (IS)						
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4A e AB - Modo e condizioni di costruzione			Mass. kig	Mass.k-is	Mass. altezza (m)	Numero mass. di piani fuori terra
8A.	Dispositivo per la depurazione - parte fuori terra		0,35	0,4	7	2 (P+1)
8B.	Dispositivo per la depurazione - parte interrata		0,7	0,7	-	Sotterraneo

Articolo 120

(1) L'edificio del sistema di infrastrutture - dispositivo per la depurazione delle acque reflue, che si costruirà all'interno della zona indicata con 8A e 8B, è visibile dalla parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4 - Modo e condizione di costruzione, è divisa nella parte delle condizioni di ubicazione che riguardano l'altezza massima e il numero massimo di piani (visibile nella tabella dell'articolo precedente).

Articolo 121

(1) Le parti interrate del dispositivo per la depurazione si possono costruire all'interno della zona 8A e 8B, rappresentanti nella parte grafica del Piano rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.

(2) La forma degli edifici deve essere moderna, adeguata al contesto.

(3) La sistemazione dell'edificio deve permettere l'accesso carrabile indisturbato e la manovra dei mezzi e l'organizzazione degli accessi antincendio.

Articolo 122

(1) Considerando il carattere pianificato e la funzione degli edifici del sistema di infrastrutture - dispositivi per la depurazione delle acque reflue che si formeranno all'interno dell'area destinata al sistema di infrastrutture (IS), con il presente Piano si consente la sua recinzione, ma solo nell'area della zona 8A - dispositivo per la depurazione, mentre per la parte della zona 8B dispositivo per la depurazione - parte interrata, non si consente la recinzione.

Articolo 123

(1) All'interno degli edifici del dispositivo per la depurazione delle acque reflue del presente paragrafo, che si costruiranno all'interno della destinazione del sistema di infrastrutture, non si devono organizzare stazioni private per lo smaltimento dei contenuti delle fosse biologiche e di raccolta.

Articolo 124

(1) Per l'intervento pianificato nello spazio - dispositivo per la depurazione delle acque reflue, è in conformità alla Disposizione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente (GU n. 61/14), necessario attuare il procedimento di valutazione di impatto sull'ambiente dell'intervento.

4.2.5. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DEL GAS

Articolo 125

(1) Con il Piano è prevista la metanizzazione del territorio come parte del sistema futuro di metanizzazione con il gas naturale della città di Pola e dei dintorni.

(2) È necessario progettare e realizzare i gasdotti a distanze di sicurezza e alle profondità in conformità con le prescrizioni.

(3) La rappresentazione della rete del gas è data nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.6. - Rete di infrastrutture stradale, viaria e comunale - distribuzione del gas.

Articolo 126

(1) Come prescrizioni tecniche per i sistemi di metanizzazione e i corridoi per la rete di metanizzazione, delle installazioni casalinghe, come pure nello stabilire i corridoi protettivi prescritti che sono specificati in base alla pressione nominale e il diametro della tubazione, si applicano le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. La costruzione e la ristrutturazione della rete del gas si esegue in base alle regolative vigenti, e in conformità al presente Piano.

(2) In base alle prescrizioni tecniche delle reti di gasdotti si utilizzano i tubi di polietilene di alta densità (PE-HD), e per gli impianti domestici tubi in acciaio. Nella costruzione dei gasdotti locali e di distribuzione si utilizzano le norme EN e ISO, per la protezione delle condotte in acciaio EN e DVGW, e per gli impianti domestici generalmente le norme EN.

(3) La rete distributiva di gas realizzare con tubi di duro polietilene in base alle norme DIN 8074, DVGW G 477, ISO 4437, ISO S5, ISO S8.

Articolo 127

(1) La rete di gas si colloca sottoterra. La profondità media di collocazione del gasdotto misurata dal bordo superiore del tubo ammonta a : - per gasdotto a bassa tensione: 0.8 - 1.3 m.

(2) La profondità per la posa delle condutture in polietilene non dovrebbe oltrepassare i 2 m. La profondità di posa eccezionalmente può essere minore ma solo in tratti più corti e con una protezione adeguata.

(3) Nella posa del gasdotto è necessario per motivi di sicurezza tener conto della scelta del tracciato e delle distanze di sicurezza con riferimento a:

- impianti edificabili fuori terra,
- impianti interrati e installazioni comunali,
- categoria di terreno e tipo di assetto dell'area pubblica,
- accesso al gasdotto nella fase di utilizzo e manutenzione.

Articolo 128

(1) Il gasdotto è necessario dividere in sezioni che sono separate reciprocamente con mezzi di bloccaggio che sono sistemati in terra o pozzetti impermeabili.

(2) I gasdotti per regola si sistemano in trincee sopra un letto predisposto di sabbia fine. Dopo la posa il gasdotto si copre con uno strato di sabbia fine. La copertura che segue si fonde a strati con un adeguato riempimento.

Articolo 129

(1) Quando si collega un edificio individuale a una rete di distribuzione da un distributore locale di gas, è necessario chiedere condizioni specifiche per la costruzione. In base a ciò è necessario realizzare la documentazione tecnica del gasdotto d'allacciamento e delle installazioni di gas. È possibile effettuare la costruzione dopo aver ottenuto la documentazione tecnica e il consenso del distributore.

Articolo 130

(1) Qualora il distributore locale del gas prescriva delle condizioni diverse di allacciamento e di posa delle installazioni come pure la collocazione della stazione di misurazione e regolazione, è necessario attenersi alle stesse.

6. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE E DI ALTRE AREE VERDI

Articolo 131

(1) Le zone verdi cuscinetto pianificate nel presente Piano sono rappresentate nella parte grafica, rappresentazione cartografica n. 1 - Uso e la destinazione delle aree e rappresentazione cartografica n. 3 - Condizioni di utilizzo, sistemazione e protezione delle aree, e comprendono la superficie del bosco Lungomare che con il Piano regolatore generale della Città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14-testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14-testo emendato e 19/14 - testo emendato) è categorizzata come un'unità verde di importanza cittadina locale. Nella rappresentazione cartografica n.4 - Modo e condizioni di costruzione, con il segno 7 sono indicate le aree verdi cuscinetto e quelle pubbliche.

(2) In base a quanto confermato nel comma precedente del presente articolo, nel Piano, nel senso di sistemazione dell'area boschiva Lungomare come unità verde di importanza cittadina locale, si possono sistemare le seguenti aree: parco bosco, parchi gioco per bambini, percorso ginnico, parco avventura, sistemazione delle aree d'erba, filari d'alberi e simile, e altre aree sistemate a parco.

Articolo 132

(1) In base alla documentazione professionale dell'Elaborato di Valorizzazione del paesaggio "Lungomare - Pola" e l'Elaborato di Rinnovo urbano del parco-bosco "Lungomare" - Soluzione concettuale, eseguito nel 2011 da parte della ditta Kappo s.r.l. Di Rovigno, si danno le condizioni specifiche per la sistemazione e conservazione, miglioramento e adeguamento dello sviluppo territoriale dell'area Lungomare, dove sono pianificate unità spaziali multistrato con influenze interdipendenti.

Articolo 133

(1) Allo scopo di rinnovare la vegetazione dei parchi urbani parco-bosco Lungomare e ottenere delle aree ecologiche produttive e stabili con grande potenziale ricreativo, si consiglia di creare una base paesaggistica per il ripristino della vegetazione boschiva come una struttura paesaggistica fondamentale del parco bosco urbano che fornirà una descrizione dettagliata del progetto e dei tipi di sistemazione, pulizia, piantagione delle piantine e dei cespugli e simile.

Articolo 134

(1) Allo scopo di innalzare il livello della superficie complessiva del bosco di Lungomare che è un'unità verde di importanza locale cittadina, nell'area di copertura del Piano è necessario:

- rimuovere il materiale secco, danneggiato e rotto dal vento,
- sanare tronchi lesi e fronde,
- assicurare una cura regolare di tutto il verde,
- applicare le prescrizioni esistenti inerenti alla protezione del materiale vegetale (decisione sull'ordine comunale e simile),
- eseguire un controllo regolare del dendro-materiale allo scopo di prevenire le malattie, parassiti e danni per un recupero rapido nel caso di apparizione degli stessi

(2) Per aree verdi pubbliche ed altre aree verdi di copertura del Piano è necessario realizzare un programma a medio termine di rinnovo e manutenzione delle aree verdi esistenti.

Articolo 135

(1) Le aree verdi pubbliche e le altre è necessario sistemare nel contesto di annesso della funzione della destinazione accanto alla quale si trovano.

Articolo 136

(1) Nella zona della destinazione dell'area verde (Z1) è necessaria rivitalizzare il bosco esistente e la trasformazione nella cultura dominante del paesaggio. La separazione a mosaico dello spazio in base a forme moderne di sistemazione del parco bosco cittadino utilizzando sia strutture geometriche che organiche come linee, punti, nodi, piani, ecc.

(2) All'interno delle zone delle aree verdi pubbliche si consentono dei contenuti a tema, come ad esempio: ricreazione di vario tipo nello spazio aperto, contenuti legati al tema della salute, conoscenza e educazione nel mondo dello spazio paesaggistico e simile.

(3) Le costruzioni dell'infrastruttura, come muri di sostegno, passaggi, scale, programmi per la ricreazione e altri interventi, è necessario accostare in modo armonico all'andatura e al carattere del terreno esistente e delle sue caratteristiche naturali e culturali nell'area di copertura in cui è costruito.

Articolo 137

(1) Nell'ambito delle aree verdi pubbliche si possono sistemare percorsi ginnici, parchi avventura e contenuti simili destinati alla ricreazione con i contenuti e la qualità devono soddisfare le necessità di ricreazione dei cittadini di tutte le età.

(2) I contenuti ricreativi menzionati nel comma precedente è necessario tracciare con il minor numero di interventi nell'ambiente naturale del bosco per cui è necessario l'integrazione conforme nella sistemazione e formazione complessiva.

(3) Nel Piano si consente di installare l'attrezzatura ginnica, le attrezzature per i parchi avventura e altri contenuti ricreativi nel modo che, con la scelta del materiale e delle forme, gli stessi si integrino quanto più fedelmente nello spazio boschivo.

(4) Oltre ai contenuti ricreativi del primo comma del presente articolo, si consente anche la sistemazione di costruzioni prefabbricate minori in conformità al Regolamento sugli edifici semplici e altri lavori (GU n. 9/14, 41/15 i 75/15) e in base alla decisione speciale dell'organo competente della Città di Pola e luoghi di riposo con panchine, cestini per le immondizie, tabelle informative e l'illuminazione.

Articolo 138

(1) Nell'ambito delle aree pubbliche verdi e di protezione si possono sistemare aree di parco in cui sono integrati gli elementi dei parchi gioco per bambini e altri elementi dell'arredo urbano.

(2) I parchi gioco per bambini si assesteranno tramite la sistemazione di impianti speciali destinati al gioco dei bambini.

Articolo 139

(1) Nell'ambito della destinazione ad aree verdi cuscinetto (Z) è necessario rivitalizzare il bosco esistente.

(2) Nel territorio di destinazione di area verde cuscinetto che è vicino all'impianto dell'albergo e dei terreni sportivi, la

sistemazione orientare nell'integrazione del paesaggio per lo più culturale con passaggi nel paesaggio della restante parte delle aree verdi cuscinetto, in cui dominano le motivazioni paesaggistiche naturali di suddivisione organica e che consentono il potenziale per la piantagione di diverse faune.

Articolo 140

(1) Nell'ambito della destinazione turistico-alberghiera (T1), accanto alla nuova, architettura moderna dell'impianto dell'albergo, è necessario costruire moderne forme di paesaggio di spazi aperti che si sviluppino e si suddividano in sistemi ricchi di strutture fisiche in conformità con le esigenze dello scopo e della funzione della struttura alberghiera di base. Nelle parti confinanti dello spazio è necessario eseguire in conformità l'adeguata integrazione nel quadro del parco bosco urbano.

Articolo 141

(1) Nella destinazione sportivo-ricreativa R1-sport, la fascia marginale degli impianti sportivi che si appoggia al sistema boschivo sistemato è necessario rivitalizzare in un nuovo margine boschivo e conformare e integrare la completa struttura del parco bosco dello spazio circostante.

(2) Nell'ambito della destinazione sportivo-ricreativa R1 (nella superficie indicata con il contrassegno numerico 7B), i terreni sportivi e gli altri contenuti che è concesso sistemare su tale superficie devono integrarsi nel verde. Sulle superfici che non verranno sistemate a terreni sportivi si possono assestare parchi tematici (botanici, orti e simile), percorsi pedonali, aree di sosta, platò (superfici pavimentate) e contenuti simili.

Articolo 142

(1) Nell'ambito della destinazione sportivo-ricreativa della spiaggia sistemata R2-1, la formazione e la sistemazione dello stabilimento balneare con diversi contenuti deve essere orientato a soddisfare i bisogni della maggior parte dei cittadini di tutte le fasce di età: dai bambini piccoli, ai giovani, agli adulti e anziani. Tramite una formazione e un assetto moderni, contribuire con vari contenuti funzionali a rendere attraente lo spazio. Questo tipo di spiaggia si sistema a diversi livelli: da interventi minimi e recuperi, a interventi radicali nelle parti danneggiate, devastate e inadeguate della costa tramite l'aiuto di muri di sostegno, scale, piazzali prendisole, tutti con materiali diversi per l'installazione di contenuti ricreativi e di intrattenimento.

(2) Negli interventi programmati, è necessario il progetto esecutivo di assetto e sistemazione della spiaggia nel completo con piazzali prendisole, terrazze, scale, muri di sostegno, luoghi sistemati con ombra, docce, cassonetti per i rifiuti e quant'altro.

Articolo 143

(1) Nell'ambito della destinazione sportivo-ricreativa / spiaggia naturale R2-2, durante la sistemazione è necessario considerare il paesaggio naturale prevalente.

(2) Si consente un'interpolazione meno armonica degli elementi strutturali per un accesso più facilitato in mare e la comunicazione con la spiaggia stessa nel quadro della spiaggia naturale con la conservazione della caratteristica naturale dominante.

Articolo 144

(1) Nella zona degli stabilimenti balneari (PO), i progetti esecutivi di assestamento delle terrazze lungo gli impianti di ristorazione e delle spiagge con la componente vegetale, devono essere parte integrante della documentazione tecnica degli impianti di ristorazione, dove si condiziona l'integrazione nel paesaggio circostante.

Articolo 145

(1) Nelle zone a destinazioni diverse: parchi da gioco per bambini (Z3) e sistemi infrastrutturali (IS), nella parte interrata si pianifica di sotterrare parte del sistema infrastrutturale dei dispositivi per la depurazione.

(2) Nella parte fuori terra, all'interno dell'area del presente articolo, si condiziona la formazione del campo da gioco per bambini aperto - parco pubblico moderno rappresentativo con caratteristiche mediterranee con articolazione su colori e profumi, come forma di recupero dello spazio e compensazione con valore spaziale aggiunto. Nelle parti inferiori dell'area d'impatto devono essere integrati con i programmi parco bosco urbano come parti integranti.

(3) Per lo spazio di assetto della superficie del comma 2 del presente articolo, è necessario realizzare il progetto esecutivo dell'assetto paesaggistico con progettazione di rilievi, costruzione di strutture ricreative, muri di sostegno, pendenze, copertura vegetale, attrezzature per parchi, ecc. Oltre alla parte coperta - tetto del parco, negli ambiti del presente piano esecutivo si deve elaborare (recuperare) anche il margine della parte aperta del purificatore con forma a rilievo, muri di sostegno, pendenze, tetto vegetale, cortine verdi, smaltimento dell'acqua meteorica e simile.

Articolo 146

(1) Nella zona del sistema di infrastrutture (IS), nella quale si trova il sistema di depurazione delle acque reflue - parte fuori terra, è necessaria una sistemazione e formazione moderna, sia dell'impianto che dello spazio aperto.

Articolo 147

(1) Nella zona a destinazione abitativa (S) l'assetto deve essere inerente agli edifici residenziali.

Articolo 148

(1) Nella zona a destinazione prevista per la comunicazione pedonale e carrabile nonché dei parcheggi, si orienta verso una formazione e modellazione moderna delle zone cuscinetto verdi con filari d'alberi autoctoni e arbusti acclimatati e cespugli a macchia.

(2) Attorno ai parcheggi formare una fascia verde quale finzione percettiva e separazione in aree maggiori del parcheggio con gruppi di arbusti autoctoni e climatizzati e cespugli a macchia come forma di integrazione con il paesaggio boschivo circostante.

Articolo 149

(1) Negli edifici nei quali durante la costruzione nasceranno delle operazioni di scavatura sarà necessario eseguire le misure biotecniche di recupero e la sistemazione di intagli e spargimento con un'appropriata miscela di erba, posando un dei cespugli, piante sempreverdi e cespugli a foglia caduca. Nei luoghi con pendenze maggiori è necessario prevedere il terrazzamento del terreno, ed effettuare l'introduzione alle diverse specie autoctone per prevenire l'erosione.

(2) Le infrastrutture idriche porre sotto terra, e scegliere le microterrazze in modo da minimizzare al massimo la minaccia di arbusti e piante preziose. Al di sopra dell'infrastruttura sotterranea e nelle sue vicinanze piantare arbusti medio alti, piante perenni e prati il cui sistema della radice non oltrepassa la profondità di 50cm. Piantare le piante vascolari sulla distanza maggiore di 2m dall'infrastruttura sotterranea ovvero 1m dalla superficie dura.

Articolo 149.a.

(1) In tutta l'area di copertura del Piano è necessario durante l'inverdimento usare le specie vegetali autoctone e gli elementi esistenti della flora autoctona mantenere nella misura più grande possibile e integrare nell'allestimento paesaggistico. Nella misura maggiore mantenere le zone coperte da vegetazione autoctona.

Articolo 150

(1) Le possibilità e le condizioni per sistemare edifici temporanei ed altri fabbricati mobili si stabiliscono in conformità al Regolamento sulle costruzioni semplici e altri lavori (GU n. 79/14, 41/15 e 75/15) in conformità a una Delibera specifica della Città di Pola.

7. MISURE DI PROTEZIONE DELLE UNITÀ NATURALI E STORICO-CULTURALI E DEI VALORI AMBIENTALI

Articolo 151

(1) Le aree di applicazione delle misure speciali di assetto e protezione delle unità naturali e storico-culturali e dei valori ambientali sono date nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 3 - Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici.

(2) Le misure di protezione dei valori naturali e specificità, aree a limitazioni specifiche nell'utilizzo e le unità storico-culturali sono stabilite nel presente Piano e nelle leggi e prescrizioni specifiche.

Articolo 152

(1) Nell'area di copertura del Piano non ci sono valori naturali protetti in base alla Legge sulla tutela dell'ambiente (GU n. 80/13).

(2) Il territorio compreso nel Piano si trova all'interno dell'area dell'Unità verde protetta di importanza cittadina locale e spazi limitati (il territorio della Città di Pola è collocato all'interno dell'Area costiera protetta del mare - ZOP) area di interesse particolare per la Repubblica di Croazia, e in base a ciò è necessario attenersi a tutte le prescrizioni per la regolazione delle regole nello spazio per queste aree e azioni menzionate nel capitolo 6 delle presenti disposizioni.

Articolo 153

(1) All'interno dell'area di copertura del Piano non ci sono beni culturali evidenziati.

(2) All'interno dell'area di copertura del Piano si trovano i seguenti beni: cava costiera, la piramide di navigazione austro-ungarica e il monumento a Vladimir Gortan, che è necessario nei procedimenti successivi di attuazione del presente Piano, presentare in modo adeguato e enfatizzare come elementi del patrimonio storico.

(3) Se nel corso della realizzazione dei lavori edili o di qualsiasi altro tipo di lavori sotto e sopra terra, sulla

terraferma, in acqua o in mare, ci si imbatte sei siti o reperti archeologici, la persona che esegue i lavori ha l'obbligo di interromperli e di informare immediatamente l'organo competente che regolerà i lavori successivi in base alla Legge sulla tutela e protezione dei beni culturali (GU nn. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10 [61/11](#), [25/12](#), [NN 136/12](#) e [157/13](#)).

Area della rete ecologica (EM) - Natura 2000

Articolo 154

(1) La rete ecologica della Repubblica di Croazia è dichiarata nella Disposizione della rete ecologica ("Gazzetta ufficiale" n. 124/13, 105/2015) e rappresenta le zone della rete ecologica dell'Unione europea Natura 2000. La rete nazionale ecologica della Repubblica di Croazia rappresenta un sistema di aree ecologicamente importanti interconnesse o spazialmente vicine importanti per le specie e gli habitat in via di estinzione, che con la distribuzione biogeografica equilibrata contribuiscono in modo significativo alla tutela della natura e all'equilibrio delle diversità naturali e biologiche. Nella disposizioni inerenti alla rete ecologica sono prescritte le linee guida per le misure di protezione la cui attuazione assicura l'ottenimento e la manutenzione di uno stato ottimale degli obiettivi di tutela di ogni zona della rete ecologica.

(2) Il Piano con la copertura entra all'interno delle seguenti zone della rete ecologica:

- Aree di conservazione importanti per specie e tipi di habitat - POVS: Specchio di mare dell'Istria orientale (HR 5000032) e
- Aree di conservazione importanti per gli uccelli - POP (Aree di tutela particolare - SPA): Specchio d'acqua dell'Istria occidentale (HR1000032).
- Le aree della rete ecologica sono indicate nella rappresentazione cartografica n. 3 "Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici".

(3) Gli obiettivi, le misure e il modo di realizzazione della protezione di specie mirate di uccelli sono prescritti nel Regolamento sugli obiettivi e misure base per la protezione degli uccelli nell'area della rete ecologica (GU n. 15/14), mentre gli obiettivi, le misure e il modo di realizzazione della tutela delle specie mirate degli uccelli e habitat nell'area della rete ecologica non sono prescritti ulteriormente dalla legge prevista nel Regolamento.

8. GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 155

(1) Nella zona di copertura del Piano la gestione dei rifiuti si risolverà in conformità alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13). La Città di Pola, tramite il Piano di gestione dei rifiuti della Città di Pola per il periodo fino al 2015 („Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 13/10), ha optato per l'istituzione del sistema complessivo di gestione dei (CSGO) in conformità con il Piano di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia per il periodo 2007-2015 (GU n. 85/07, 126/10 e 31/11), Piano di gestione dei rifiuti sul territorio della Regione Istriana (GU della Regione Istriana n. 14/08).

(2) Progettando lo spazio, ovvero la costruzione di edifici previsti nell'ambito del piano, non è prevista alcuna attività economica che produca rifiuti pericolosi nel processo di produzione.

(3) Nell'ambito del Piano, oltre ai rifiuti tecnologici comunali e non pericolosi, verranno generati anche i rifiuti (fanghi disidratati) dall'impianto del dispositivo per la depurazione delle acque reflue.

Articolo 156

(1) Nell'ambito del sistema completo di gestione dei rifiuti, i rifiuti comunali e il resto dei rifiuti solidi, saranno smaltiti tramite l'organizzazione della raccolta comunale della Città di Pola, con la raccolta che si eseguirà in base all'organizzazione della ditta comunale.

(2) La raccolta e il deposito dei rifiuti solidi urbani e di altro tipo saranno effettuati secondo le norme generali pertinenti sulle condizioni di costruzione di locali e strutture per la raccolta e la rimozione di rifiuti dagli edifici, il loro smaltimento in un luogo specifico, nonché secondo la Legge sui rifiuti e le normative municipali applicabili nel comprensorio della Città di Pola.

(3) L'attuazione delle misure di gestione dei rifiuti urbani è fornita dalla Città e viene raccolta da una persona giuridica autorizzata.

(4) Lo spazio per il deposito dei rifiuti su di una data particella edificabile deve essere sistemato in un luogo adeguato accessibile e protetto con strada di accesso.

(5) Verrà stabilita la raccolta differenziata dei rifiuti utili, con contenitori standard appropriati raggruppati per diversi tipi di rifiuti utili (obbligatori: vetro, metallo, carta, lattine, e alternativamente anche per batterie consumate).

(6) La raccolta differenziata di questi tipi di rifiuti ogni produttore ha l'obbligo di assicurare sulla propria particella edificabile.

Articolo 157

(1) I fanghi dei rifiuti generati nel processo di depurazione delle acque reflue vengono smaltiti e / o utilizzati in conformità con le normative ambientali speciali sulla posizione dell'ambiente, e dalle località di purificazione si esporterà con i camion.

(2) Al fine di diminuire il numero dei viaggi per il trasporto dei rifiuti del fango disidratato è necessario utilizzare container dalla capacità di 20 m³.

Articolo 158

(1) Tutti gli interventi nell'ambiente devono rispettare le regole vigenti sul trattamento dei rifiuti, e soprattutto:

- Legge sulla tutela ambientale (GU n. 80/13, 153/13 e 78/15),
- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13),
- Strategia di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia (GU 130/05),
- Piano di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia per il periodo dal 2007-2015 (GU 85/07, 126/10 e 31/11),
- Piano di gestione dei rifiuti sul territorio della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 14/08),
- Piano di gestione dei rifiuti della Città di Pola per il periodo fino al 2015 („Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 13/10),
- Legge sull'economia comunale (GU nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – testo emendato, 82/04, 110/04) - Disposizione 150/08, 178/04, 38/09, 79/11, 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 e 36/15).

(2) In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà quello in vigore.

9. MISURE PER EVITARE GLI IMPATTI AMBIENTALI

Articolo 159

(1) La protezione delle parti in pericolo dell'ambiente sarà effettuata in conformità a tutte le leggi, decisioni e regolamenti relativi a questa problematica, in particolare in conformità con la Legge sulla protezione ambientale (GU n. 80/13), e le disposizioni del piano di assetto del territorio per l'area vasta e al presente Piano.

Articolo 160

(1) Nel territorio compreso dal Piano non si pianifica la costruzione di edifici che potrebbero avere un impatto negativo sull'ambiente in termini di Legge sulla tutela dell'ambiente (GU 80/13), e altre prescrizioni. Durante la costruzione di tali edifici si devono applicare in base alla legge e alle prescrizioni tutte le misure di protezione.

(2) In base al Decreto sulla valutazione dell'impatto dell'intervento sull'ambiente (GU 61/14), Allegato I per gli impianti di trattamento delle acque reflue con il sistema di drenaggio associato, è obbligatorio effettuare la Valutazione di Impatto Ambientale, come illustrato nella parte grafica del Piano, la rappresentazione cartografica 3. - Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici.

(3) I permessi di locazione e / o gli atti con i quali si consente la costruzione di questi interventi nello spazio, non possono essere rilasciati prima di ottenere l'approvazione dell'autorità ambientale in conformità con il Decreto sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente (GU n. 61/14).

Articolo 161

(1) Durante il rilascio del permesso di ubicazione e/o gli atti con i quali si consente la costruzione, come pure durante la costruzione, e nell'utilizzare gli edifici, è necessario rispettare l'ambiente e applicare le misure con le quali non sarà compromesso lo stato esistente (nullo).

Articolo 162

(1) Lo smaltimento e l'evacuazione delle acque sanitarie eseguire nel modo che le acque reflue dagli edifici prima dell'evacuazione nel sistema delle acque reflue, siano depurate fino al grado da soddisfare i criteri per singoli inquinanti in base allo standard esistente in vigore (nel sistema della fognatura è consentito rilasciare solo acque reflue i cui valori limite degli indicatori e le concentrazioni consentite di sostanze pericolose e di altro tipo non superino i valori specificati dall'articolo 3 Tabella 1 - per lo scarico nel sistema pubblico di drenaggio dell'ordinanza sui valori limite per le emissioni di acque reflue (GU n. 80/13, 43/14 e 27/15). In cucina con lavaggio delle stoviglie, è necessario costruire separatori di olio e grasso all'interno di ciascun edificio prima di collegarsi al collettore dell'acqua sanitaria.

(1) In superfici aperte o sistemate in modo simile, dove sono possibili fuoriuscite di grassi, benzina e altri agenti inquinanti, è necessario realizzare elementi bloccanti (separatori di oli o di prodotti petroliferi) e letti di sabbia. L'acqua reflua così filtrata rilasciare nel collettore delle acque meteoriche.

(2) L'area di copertura del Piano si trova al di fuori dell'area di protezione sanitaria dei pozzi e delle sorgenti di Pola, in base alla "Decisione sulle zone di protezione sanitaria della fonte d'acqua potabile nella Regione Istriana" (Gazzetta Ufficiale della Regione Istriana n. 12/05 e 2/11).

Articolo 163

(1) All'interno della copertura del Piano non è concessa la realizzazione di nuovi interventi nello spazio in cui si utilizza la tecnologia e i materiali con radiazioni ionizzanti, nonché le attività che producono rifiuti tossici chimici o biologici e rifiuti che possono essere classificati come un gruppo di sostanze altamente infiammabili o esplosive.

Articolo 164

(1) Le misure di protezione dal rumore si basano sulla Legge sulla protezione dal rumore (GU n. 30/09 e 55/13) seguendo il principio dell'attenuazione del rumore come inquinamento e degrado della qualità ambientale.

(2) Nell'ambito del piano, l'area di pericolo dal rumore si trova accanto alle strutture di ristorazione e intrattenimento, pertanto è necessario implementare misure di riduzione del rumore in queste parti e zone nella misura specificata dalle normative vigenti.

Articolo 165

(1) Nel procedimento di rilascio degli atti per la realizzazione del Piano si prescrive l'obbligo di attenersi ai regolamenti specifici di tutela dell'ambiente, e in particolare modo:

- Regolamento sulle sostanze infiammabili (GU 108/95 e 56/10); Regolamento sul modo di trasportare sostanze dannose nel traffico stradale (GU 53/06),
- Legge sull'ispezione sanitaria (GU nn. 113/08 e 88/10).
- Legge sulla protezione dall'inquinamento acustico (GU 30/09 e 55/13); Regolamento sul livello massimo di rumore ammissibile nelle zone in cui le persone vivono e lavorano (GU 145/04),
- Legge sulle acque (GU nn. 153/09, 130/11, 56/13 e 14/14); Regolamento sul rilascio degli atti idrici (GU n. 78/10, 79/13 e 9/14); Regolamento sui valori limite delle emissioni delle acque reflue (GU n. 80/13, 43/14 e 27/15),
- Legge sulla tutela dell'ambiente (GU nn. 80/13), Decreto sulla valutazione dell'impatto dell'intervento sull'ambiente (GU n. 61/14),
- Legge sulla tutela dell'aria (GU nn. 130/11 e 47/14); Regolamento sui valori limite di emissione di inquinanti nell'aria provenienti da fonti fisse (GU 133/05); Decreto sui livelli critici di sostanze inquinanti nell'aria (GU n. 117/12); Ordinanza sul monitoraggio della qualità dell'aria (GU 3/13), Regolamento sui valori limite di emissione di sostanze inquinanti nell'aria da fonti immobili (GU 129/12, 97/13), Regolamento sui valori limite di emissione di sostanze inquinanti nell'aria da fonti immobili (GU n. 117/12); Ordinanza sulle norme tecniche per la protezione dell'ambiente da composti organici volatili prodotti dallo stoccaggio e dalla distribuzione della benzina (GU 135/06, 87/09).
- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13); Decreto sulle categorie, i tipi e la classificazione dei rifiuti con un catalogo di rifiuti e un elenco di rifiuti pericolosi (GU 50/05 e 39/09); Regolamento sull'imballaggio e sui rifiuti di imballaggio (GU 97/05, 115/05, 81/08 e 31/09); Regolamento sulle condizioni di etichettatura degli imballaggi (GU 155/05, 24/06 e 28/06); Regolamento sulla gestione dei rifiuti (GU n. 23/14 e 51/14) Regolamento sulla gestione degli oli di rifiuto (GU 124/06, 121/08 e 31/09); Regolamento sulla gestione delle batterie e accumulatori /GU 133/06

e 31/09); Regolamento sulla gestione dei dispositivi e attrezzature elettriche ed elettroniche (GU 74/07, 133/08 e 31/09); Regolamento sulla gestione delle autovetture fuori uso (GU 136/09); Regolamento sulla gestione delle gomme fuori uso (GU 136/09); Regolamento sulla gestione delle gomme fuori uso (GU 40/06 e 31/09).

(2) In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà quello in vigore.

Articolo 166

(1) La protezione antincendio si basa sulle leggi, sulle prescrizioni e norme che stabiliscono tale problematica, e si attua in conformità alle Valutazioni di rischio di incendio, ai Piani di protezione antincendio e alle categorie di rischio di incendio degli edifici, parti edili e spazi aperti, con una struttura corrispondente del servizio di osservazione e segnalazione e con vigili del fuoco professionali e volontari.

(2) Durante la costruzione degli edifici è necessario applicare le leggi, i regolamenti e altre prescrizioni che garantiscono:

- la razionale resistenza al fuoco dell'edificio,
- l'abbandono veloce dell'edificio a rischio, parte dell'edificio o dello spazio aperto,
- la sicurezza degli edifici vicini in rapporto all'edificio incendiato, demolito o messo a rischio in un'altra maniera,
- l'accessibilità all'edificio o al territorio per le necessità di intervento o aiuto dei vigili del fuoco.

(3) I processi tecnologici nei quali si utilizzano o producono liquidi e gas infiammabili o sostanze esplosive, si possono effettuare solamente negli edifici o nelle parti che sono costruiti in conformità alle prescrizioni vigenti che regolano tale problematica.

(4) Gli edifici che si costruiscono a schiera o a schiera di testa devono accanto al muro vicino avere realizzato un muro tagliafuoco con resistenza di due ore. Nel caso di incendio della costruzione del tetto, il muro tagliafuoco deve tagliare il tetto intero.

(5) Per le necessità di spegnere l'incendio nella rete idrante si deve, a seconda del numero di utenti, assicurare la quantità d'acqua necessaria e la pressione adeguata.

(6) Per poter salvare le persone dagli edifici e spegnere l'incendio sull'edificio o sullo spazio aperto, è necessario pianificare gli accessi ai vigili del fuoco, i passaggi e le superfici per il lavoro operativo dei veicoli dei vigili del fuoco.

Articolo 167

(1) Le misure antincendio si attuano in conformità alle disposizioni che prescrivono la:

- Legge sulla protezione da incendi (92/10),
- Legge sulle sostanze e gas infiammabili (GU 108/95 e 56/10),
- Legge sulle sostanze esplosive (GU n. 178/04, 109/07, 67/08 e 144/10),
- Regolamento sulle condizioni per l'accesso dei vigili del fuoco (GU 35/94, 55/94 e 142/03),
- Regolamento sulle sostanze infiammabili (GU 54/99),
- Regolamento sul gas di petrolio liquefatto (GU 117/07),
- Regolamento sulla rete di idranti per l'estinzione di incendi (GU 8/06),
- Regolamento sulla protezione da incendi di impianti alberghieri (GU 100/99),
- Regolamento sulle stazioni per il rifornimento dei mezzi di trasporto con il carburante (GU 93/98, 116/07 e 141/08),

- Regolamento sugli interventi nello spazio in cui l'organo competente per la protezione da incendi non partecipa al procedimento di rilascio delle decisioni sulle condizioni di costruzione ossia delle licenze di ubicazione (GU 115/11),
- Regolamento sulla protezione da incendi nei magazzini (GU 93/08),
- Regolamento sulle condizioni e modi di esecuzione delle misure di protezione nel corso dell'immagazzinamento di sostanze esplosive (GU 26/09),
- - Regolamento sulle richieste base per la protezione da incendi di impianti e dispositivi elettronico-energetici (GU 146/05),
- Regolamento sulla protezione di boschi da incendi (GU 33/14),
- altri Regolamenti e regole adottate di pratica tecnica con le quali sono prescritte le misure di protezione da incendi.
- Valutazione del rischio di incendi e piano di protezione da incendi della Città di Pola.

Articolo 168

(1) La costruzione degli edifici e la sistemazione dello spazio si deve eseguire in conformità del Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità degli edifici alle persone disabili e con mobilità ridotta (GU 78/13).

Articolo 169

(1) L'uso razionale dello spazio per la costruzione, la limitazione della costruzione di elementi costitutivi e la pianificazione delle aree verdi e pedonali pubbliche salveranno il terreno non realizzato, e quindi la qualità complessiva dello spazio urbano.

(2) Le misure di protezione del terreno di base vengono raggiunte costruendo su terreni con caratteristiche geotecniche favorevoli e dimostrando la necessità di stabilità e capacità portante del suolo.

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI NATURALI E ALTRI

Articolo 170

(1) La costruzione di rifugi e altre misure per la protezione della popolazione, dei beni materiali e di altri beni è prevista in base alle aree minacciate della città di Pola, determinate in conformità alle disposizioni dell'ordinanza sui criteri per la determinazione delle città e degli insediamenti in cui si costruiscono rifugi e altre strutture di protezione (GU 2/91). La protezione della popolazione dalla minaccia di guerra e dai disastri elementari sarà effettuata realizzando o organizzando il progetto di protezione, il cui tipo, resistenza e capacità saranno determinati sulla base di una speciale regolamentazione appropriata della Città di Pola.

(2) Nel procedimento di rilascio degli atti per la realizzazione del Piano si prescriverà l'obbligo di attenersi ai regolamenti specifici di tutela dell'ambiente, e in particolare modo:

- Disposizioni della Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge sugli affari interni (GU n. 76/94 e 161/98), presi secondo la Legge sulla polizia ("Gazzetta ufficiale" n. 129/00),
- Ordinanza sugli standard tecnici per i rifugi (BU n. 55/83),
- Ordinanza sulla manutenzione di rifugi e altre strutture di sicurezza nel periodo di pace (GU n. 45/84),

- Regolamento sulle misure di protezione dei disastri elementari e pericoli di guerra nella progettazione dello spazio (GU 29/83, 36/85 e 42/86).

Articolo 171

(1) In base a disposizioni particolari in materia di protezione e salvataggio, tutte le persone giuridiche nell'ambito del Piano che si occupano di un tipo di attività che, per loro natura, può mettere in pericolo la vita o la salute umana, dei beni materiali o dell'ambiente, devono elaborare piani operativi di protezione e salvataggio.

Articolo 172

(1) L'area coperta dal Piano è coperta da un sistema di allarme pubblico (sirena di allarme) che deve essere integrato in un unico sistema tramite il Centro regionale 112 Pazin.

Articolo 173

(1) Ai sensi della Legge sulla protezione e del salvataggio (GU 174/04 e 79/07) e l'Ordinanza sulla procedura per l'allerta della popolazione (GU 47/06), è necessario obbligare i proprietari e gli utenti delle strutture in cui si riunisce un gran numero di persone e che per rumore o isolamento acustico non possono fornire segnalazioni acustiche sufficienti per l'allarme pubblico, stabilire e mantenere un adeguato sistema di allarme interno e comunicare agli utenti e ai dipendenti (voce, schermi, ecc.) e garantire la ricezione del Centro regionale 112 di Pisino sul tipo di pericolo e sulle misure da adottare.

(2) Nella pianificazione della costruzione dell'impianto è necessario tener conto dell'edificabilità del terreno, della distanza reciproca degli impianti, la distanza delle superfici non edificate per la rimozione e l'evacuazione da impianti vicini come pure la loro grandezza e la distanza dell'impianto dal margine dell'area pubblica. È inoltre necessario assicurare il passaggio indisturbato dei veicoli di soccorso.

Articolo 174

(1) La copertura del Piano si trova nella zona di calamità naturali (terremoto di intensità 7°MCS/MSK 64/ della scala, nonché temporali e venti ciclonici, grandine), quindi la scelta del materiale da costruzione, della costruzione stessa e il calcolo della stabilità e della resistenza degli edifici dovrebbero essere subordinati.

Articolo 175

(1) Il passaggio dei percorsi per l'intervento e il senso di evacuazione è assicurato dalla distanza reciproca degli edifici progettati (parti della costruzione del blocco di costruzione), per cui il principio della distanza minima è soddisfatto $H1 / 2 + H2 / 2 + 5m$.

(2) Nei casi in cui il principio di cui al precedente paragrafo del presente articolo non è stato soddisfatto, la documentazione tecnica deve dimostrare:

- che la struttura dell'oggetto è resistente alla demolizione di disastri elementari,
- che in caso di distruzione di guerra la demolizione dell'oggetto non metterà in pericolo la vita delle persone e causerà danni ad altri impianti.

10. MISURE D'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO

Articolo 176

(1) La sistemazione dello spazio, sia con la costruzione di edifici o con l'assetto del territorio e con l'espletamento di altri lavori sulla superficie, ovvero sopra o sotto la superficie della terra, con i quali si cambia lo stato nello spazio, deve svolgersi in conformità con le disposizioni del presente Piano, e con le disposizioni della Città di Pola.

(2) Il modo e la dinamica di attuazione del presente Piano dipenderà dagli obblighi assunti dalle sue disposizioni, nonché sulle caratteristiche dell'intervento nello spazio.

Articolo 177

(1) L'implementazione del presente Piano, all'interno della gestione complessiva, della protezione e gestione del territorio della Città di Pola, si svolgerà in maniera continua, che obbliga tutti i soggetti nel procedimento territoriale e di pianificazione ad una collaborazione continua, la preparazione e l'asestamento del terreno per costruire, la costruzione dell'infrastruttura e dell'attrezzatura comunale, e altre misure della politica di asestamento del territorio.

(2) La realizzazione degli obiettivi di sviluppo e della concezione di utilizzo dello spazio sarà implementata grazie al monitoraggio continuo e la ricerca delle relazioni e fenomeni nello spazio, e con un'organizzazione specifica del sistema complessivo dell'assetto territoriale e della protezione dell'ambiente nella Città di Pola. Per il monitoraggio e il controllo dell'implementazione del Piano sono responsabili gli organi della Città di Pola.

Articolo 178

(1) Sul territorio complessivo di copertura del Piano si attuerà con il rilascio delle licenze edilizie e/o degli atti per la realizzazione del piano in base al procedimento previsto dalla legge e dalle altre disposizioni.

(2) Tutti gli elementi in base ai quali si rilasceranno le licenze edilizie e/o gli atti con i quali si concede la costruzione, e che non sono particolarmente menzionati nel presente Piano, si stabiliscono sulla base delle disposizioni del piano territoriale vigente dello spazio più vasto.

Articolo 179

(1) Tutti gli interventi su singola particella catastale si possono eseguire in fasi, fino alla realizzazione finale prevista dal Piano.

(2) La costruzione a fasi è determinata nel procedimento di rilascio del permesso di ubicazione e/o degli atti con i quali si concede la costruzione.

Articolo 180

(1) La priorità nell'esecuzione del Piano rappresenta l'approccio di ottenimento del permesso di ubicazione e/o degli atti con i quali si consente la costruzione per gli spazi pubblici carrabili, compreso nella soluzione delle strade.

Articolo 181

Si cancella.

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to

Ai sensi dell'articolo 10a della Legge sul finanziamento dei bisogni pubblici nel settore della cultura ("Gazzetta ufficiale" nn. 47/90, 27/93, 38/09) e 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 11/13), il Sindaco della Città di Pola il giorno 12 gennaio 2016 emana il

REGOLAMENTO

sulle modifiche e integrazioni del Regolamento sulla determinazione dei programmi dei bisogni pubblici nel settore della cultura

Articolo 1

Nell'art. 2 comma 1 sottocomma 11 del Regolamento sulla determinazione dei programmi dei bisogni pubblici nel settore della cultura (Bollettino ufficiale della Città di Pola 06/11 CLASSE: 612-01/15-01/104) cambia e recita:

- promuovere pratiche artistiche e culturali innovative.

Articolo 2

L'articolo 3 viene modificato e recita:

La conclusione sull'adozione del Programma di bisogni pubblici nel settore della cultura è emanato dal Consiglio municipale della Città di Pola insieme all'adozione del bilancio della Città di Pola.

Il Programma dei bisogni pubblici con la rappresentazione della suddivisione dei mezzi, si pubblica sulle pagine web della Città di Pola.

Articolo 3

Articolo 4. cambia e recita:

Lo stanziamento di fondi stabilito nel Programma di bisogni pubblici nel settore della cultura è attuato attraverso l'Invito a presentare proposte per il programma di richieste pubbliche, che viene indetto dall'organo amministrativo competente della Città di Pola.

L'Invito è aperto al minimo quindici giorni e si pubblica sulle pagine web della Città di Pola, e l'avviso di pubblicazione dell'Invito nei mezzi di informazione pubblica.

Articolo 4

Nell'articolo 7 i sotto punti 4 e 5 vengono modificati come segue:

4. pratiche artistiche e culturali innovative,
5. musica e arti sceniche musicali.

Articolo 5

Il comma 1 articolo 8 cambia e recita:

Nella valutazione professionale dei programmi annunciatisi di importanza per la Città di Pola, i consigli nella cultura di cui all'articolo 7 del presente Regolamento applicheranno i seguenti criteri di base:

1. interesse generale per lo sviluppo culturale della città e interesse particolare per un campo specifico nella cultura,
2. importanza del programma per la formazione dell'offerta culturale della città,
3. qualità e contenuti
4. profilo, economicità, originalità, innovazione e

- programma educativo,
5. prevedibilità del programma,
6. supporto finanziario da altre fonti,
7. qualità di realizzazione del piano finanziario,
8. piano d'azione programmato per il pubblico - in particolare per i bambini e i giovani attraverso contenuti appropriati,
9. capacità di collegamento internazionale,
10. continuità del programma con voto di esecuzione del programma e obblighi dai periodi precedenti,
11. componente di collaborazione del programma che unisce i settori e gli organizzatori,
12. qualità del lavoro svolto, i successi e l'esperienza nell'implementazione del programma del proponente,
13. riferimenti professionali e artistici dell'autore, ovvero dell'esecutore del programma.

Articolo 6

L'articolo 9 cambia e recita:

I Consigli culturali, ciascuno nel proprio ambito, in seguito all'eseguito procedimento di valutazione delle richieste pervenute, inoltrano la proposta dei programmi che propongono per il finanziamento all'assessore dell'organo amministrativo competente.

La proposta deve contenere la lista del programma di cui si propone il finanziamento con la proposta della sovvenzione finanziaria, in conformità alle condizioni del bilancio per l'anno corrente.

Articolo 7

L'articolo 10 viene modificato e recita:

L'Assessore dell'organo amministrativo competente conforma la proposta del programma per il quale si richiede il finanziamento.

La Delibera sulla ripartizione dei mezzi viene emanata dal Sindaco della Città di Pola.

Articolo 8

Nell'articolo 11 comma 1, 2 e 4 si cancellano.

Gli attuali comma 3, 5 e 6 diventano commi 1, 2 e 3.

Articolo 9

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'emanazione e viene pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola.

Classe: 612-01/15-01/104

Num.Prot.: 2168/01-05-01-0277-16-5

Pola, 12 gennaio 2016

IL SINDACO
f.to Boris Miletić

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge sui funzionari e impiegati nell'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 07/09, 16/09, 86/08 e 61/11), il Sindaco della Città di Pola emana il seguente

PIANO DELLE ASSUNZIONI negli organismi amministrativi della Città di Pola-Pola per il 2016 (piano a breve termine)

Articolo 1

Nel presente Piano delle assunzioni (di seguito nel testo: Piano delle assunzioni negli organi amministrativi) si stabilisce l'assunzione di impiegati e dipendenti negli organismi amministrativi della Città di Pola-Pola nel corso dell'anno 2016, e in conformità ai mezzi finanziari pianificati nel Bilancio della Città di Pola-Pola per l'anno 2016.

Articolo 2

IL Piano di assunzione contiene:

- lo stato reale dei posti di lavoro negli organi amministrativi della Città di Pola-Pola
- il numero necessario di impiegati e dipendenti a tempo indeterminato per il 2016,
- il numero di tirocinanti con qualifiche e professioni adeguate.

Articolo 3

Negli organismi amministrativi della Città di Pola-Pola sono sistemati ai posti di lavoro 181 impiegati e dipendenti.

Articolo 4

Si constata che nel 2016 si ha la necessità delle seguenti assunzioni:

1. Ufficio della Città
 - Collaboratore/trice professionale superiore 1. - 1 esecutore/ esecutrice
 - addetto I - addetto amministrativo per gli affari del Consiglio municipale e del Sindaco -1 esecutore.
2. Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale
 - Assessore dell'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale - 1 esecutore.
3. Assessorato all'urbanistica, al sistema comunale e al patrimonio
 - Assessore dell'Assessorato all'urbanistica, al sistema comunale e al patrimonio - 1 esecutore
 - Responsabile della Sottosezione per l'efficienza energetica e i progetti europei - 1 esecutore
 - Responsabile della Sottosezione per l'edilizia - 1 esecutore
 - Collaboratore/trice professionale superiore 1 per l'edilizia - 1 esecutore
 - Collaboratore/trice professionale superiore 1 per il traffico - 1 esecutore
 - Collaboratore/trice professionale superiore 1 per gli affari giuridico - patrimoniali - 1 esecutore
4. Assessorato alle attività sociali
 - Assessore dell'Assessorato alle attività sociali- 1 esecutore
 - Collaboratore/trice professionale superiore 1 per l'educazione prescolare e i progetti internazionali - 1

esecutore

5. Assessorato alla cultura

- Assessore dell'Assessorato alle cultura- 1 esecutore
- Collaboratore/collaboratrice professionale 1 per la cultura e la società civile - 1 esecutore

6. Servizio per la revisione interna

- Assessore del Servizio per la revisione interna - 1 esecutore

Articolo 5

Il Piano delle assunzioni negli organismi amministrativi sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola-Pola.

Articolo 6

Il presente Piano delle assunzioni entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 023- -01/16-01/81

Num.Prot.: 2168/01-02-01-0264-16-2

Pola, 18 gennaio 2016

**IL SINDACO
f.to Boris Miletic**

Ai sensi dell'art. 3 della Delibera sull'assetto del traffico sul territorio della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola numero: 7/10) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Sindaco della Città di Pola il giorno 22 gennaio 2016 emana la

DELIBERA
sull'organizzazione
dell'unità giovanile per il controllo del traffico
per l'anno 2016

Articolo 1

Si stabilisce la necessità di organizzare l'Unità giovanile per il controllo del traffico per il 2016.

Articolo 2

L'unità giovanile per il controllo del traffico si istituisce da alunni e studenti che espletano le attività nel corso del 2016, nel senso che l'unità giovanile assicura lo svolgimento continuo delle attività assegnate nel corso di sette (7) giorni alla settimana.

L'unità giovanile del traffico è composta da un numero variabile di appartenenti (alunni e studenti) dipendentemente dalle necessità su campo. Nell'anno corrente è possibile ingaggiare giornalmente fino a 12 appartenenti all'unità giovanile del traffico.

Le spese di equipaggiamento e del lavoro dell'unità giovanile del traffico vengono sostenute dalla Città di Pula-Pola dai mezzi dell'Assessorato all'edilizia, agli affari comunali e al patrimonio previsti nel Bilancio della Città di Pula-Pola per l'anno 2016.

Articolo 3

I programma e le modalità di formazione e attività dei membri dell'unità giovanile del traffico sono determinati e attuati dalla Questura Istriana, dalla Stazione di polizia di Pola in conformità al Regolamento sul programma e il modo di formazione e attività nonché sulle divise e indicazioni dell'unità giovanile del traffico ("Gazzetta ufficiale" n. 148/08).

Articolo 4

Si autorizza l'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pula-Pola a coordinare l'esecuzione della presente Delibera.

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 023-01/15-01/1619

Num.Prot.: 2168/01-03-06-01-0334-16-4

Pola, 22 gennaio 2016

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Sindaco della Città di Pola il giorno 22 gennaio 2016 emana la

DELIBERA
sulle modifiche della Delibera sull'istituzione
del Consiglio per la prevenzione comunale
nella città di Pola

Articolo 1

Nell'articolo II al 3 della Delibera sull'istituzione del Consiglio per la prevenzione comunale nella città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 17/11, 14/11 e 3/15), cambia e recita:

"Giordano Škuflić, in base alla Delibera del Sindaco, Assessore dell'Assessorato all'urbanistica, al sistema comunale e al patrimonio - membro".

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 500-01/13-01/17

Num.Prot.: 2168/01-04-03-0414-16-71

Pola, 22 gennaio 2016

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

NUMERO 01/16
PAGINA 32

Ai sensi dell'articolo 28 della Legge sullo sviluppo regionale della Repubblica di Croazia ("Gazzetta ufficiale" 147/14) comma 3 e dell'art. 13 Decreto sulla fondazione, la composizione, l'ambito e le modalità dei Consigli di partenariato (Gazzetta ufficiale, numero 103/15) e all'articolo 61 dello Statuto della Città di Pola («Bollettino ufficiale» della Città di Pola 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Sindaco della Città di Pola il giorno 15 febbraio 2016 emana le

DELIBERA

sull'istituzione del consiglio di partenariato dell'area urbana di Pola

Articolo 1

Con la presente Delibera si istituisce il consiglio di partenariato dell'area urbana di Pola (di seguito: Consiglio di partenariato) al fine di partecipare all'apporto della strategia di sviluppo dell'area urbana, di stabilire le priorità di sviluppo dell'area urbana, proporre i progetti strategici rilevanti per lo sviluppo dell'area urbana nonché la loro implementazione e monitoraggio.

Articolo 2

La composizione del Consiglio di partenariato è composta dai rappresentanti: tutte le unità di autogoverno locali che costituiscono l'area urbana; le regioni e il coordinatore regionale; enti pubblici; istituti di istruzione superiore e fornitori di servizi educativi; partner economici e sociali e organizzazioni della società civile.

Articolo 3

Nel Consiglio di partenariato si nominano:

N. ORD.	Soggetto	Membro	Sostituti:
1.	Città di Pula – Pola	Elena Puh Belci	Aleksandar Matić
2.	Città di Pula – Pola	Jasmina Nina Kamber	Sanja Krelja
3.	Città di Pula – Pola	Ingrid Bulian	Martina Šajina
4.	Città di Pula – Pola	Elvira Marjanović	Irena Peruško
5.	Città di Pula – Pola	Damir Prhat	Kristina Fedel Timovski
6.	Città di Vodnjan-Dignano	Nensi Giachin Marsetič	Filip Macan
7.	Città di Vodnjan-Dignano	Ezio Pinzan	Moira Drandić
8.	Città di Vodnjan-Dignano	Emil Ferjančić	Moris Ivančić
9.	Comune di Barbana	Aldo Osip	Grozdana Dobran
10.	Comune di Barbana	Mirko Bulić	Dean Maurić
11.	Comune di Barbana	Milan Mirković	Edi Radola
12.	Comune di Ližnjan-Lisignano	Paolo Demarin	Ankica Piccoli
13.	Comune di Ližnjan-Lisignano	Natalia Carraro	Mauricio Ušić
14.	Comune di Ližnjan-Lisignano	Sandra Kliman	Lorena Stančir
15.	Comune di Marzana	Marijan Kostešić	Ferucio Radolović
16.	Comune di Marzana	Josip Percan	Mirjana Bjelopetrović
17.	Comune di Marzana	Zlatko Cetina	Rosana Komparić Radolović
18.	Comune di Medolino	Goran Buić	Damir Demarin
19.	Comune di Medolino	Barbara Floričić	Jasmina Ritoša Benazić
20.	Comune di Medolino	Zdenka Vratović	Miroslav Kutlača
21.	Comune di Sanvincenti	Alen Dobljanović	Irene Dobljanović
22.	Comune di Sanvincenti	Igor Macan	Valter Živolić
23.	Comune di Sanvincenti	Matea Stanić	Dean Pustijanac
24.	Regione Istriana	Valerio Drandić	Lorena Brgić
25.	Agenzia istriana per lo sviluppo (IDA) s.r.l. - Coordinatore regionale	Boris Sabatti	Tamara Kiršić
26.	Camera di commercio croata - Camera regionale Pola	Damir Sirotić	Sandra Perinić

27.	Camera di commercio dell'Istria - Associazione degli artigiani di Pola	Sergio Stupar	Ester Jurinović
28.	Centro studentesco a Pola	Miodrag Čerina	Davor Pavlin
29.	Alla Facoltà di economia e turismo "Dr. „Dr. Mijo Mirković" Pola	Robert Zenzerović	Ksenija Černe
30.	Istituto superiore tecnico Pula - Politecnico	Davor Mišković	Branimir Ružojčić
31.	Scuola tecnica di Pola	Sandra Balde	Koni Blažević
32.	Liceo di Pola	Branka Antunović-Piton	Tatjana Glavaš-Maras
33.	Università popolare aperta Pola	Aleksej Mišan	Dijana Drandić
34.	Comunità della cultura tecnica Pola	Anton Pletikos	Boris Siljan
35.	Museo archeologico dell'Istria	Darko Komšo	Đeni Gobić Bravar
36.	Ministero della cultura - Soprintendenza ai beni culturali a Pola	Marko Uhač	Nataša Nefat
37.	Istituto croato di collocamento al lavoro - Ufficio territoriale di Pola	Tanja Lorencin Matić	Elena Kliman
38.	Ente per il turismo della città di Pola	Sanja Cinkopan Korotaj	Marinela Kolić
39.	Pulapromet s.r.l. Pola	Igor Škatar	Darko Radetić
40.	Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile Pola	Helga Može Glavan	Andrej Pevec
41.	Istria Verde	Dušica Radojčić	Vjekoslav Gašparović

Articolo 4

Il Consiglio di partenariato ha un presidente e un vicepresidente che si eleggono alla seduta costituzionale dalle file dei membri del Consiglio di partenariato, per un periodo di due anni, con la maggioranza dei voti dei membri presenti del Consiglio di partenariato.

Articolo 5

Alla seduta costituzionale il Consiglio di partenariato adotta il Regolamento sul lavoro del Consiglio di partenariato dell'area urbana di Pola, che disciplina lo scopo del lavoro, le modalità di lavoro, la convocazione di riunioni e altre questioni essenziali per il lavoro del Consiglio di partenariato.

Articolo 6

I compiti amministrativi e professionali per il lavoro del Consiglio di partenariato delle aree urbane di Pola è svolto dalla Città di Pola-Pola, che in conformità con le disposizioni della presente Legge sullo sviluppo regionale della Repubblica di Croazia è portatore della strategia di sviluppo urbano.

Articolo 7

La presente Delibera entra in vigore il giorno in cui è emanata, e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 022- -05/16-01/24

Num.Prot.: 2168/01-01-01-0371-16-31

Pola, 15 febbraio 2016

IL SINDACO
f.to Boris Miletić

Ai sensi dell'articolo 239 della Legge sulle contravvenzioni (Gazzetta ufficiale numero: 107/07, 39/13, 157/13 e 110/15) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola, nn.7/09,16/09,12/11 e 1/13), il Sindaco della Città di Pula-Pola, il 25 febbraio 2016, emana la

CONCLUSIONE

sull'ammontare delle spese dell'ordine di contravvenzione obbligatorio

Articolo 1

Con la presente conclusione si prescrive l'ammontare delle spese dell'ordine di contravvenzione obbligatorio nei procedimenti condotti dagli organi amministrativi della Città di Pula-Pola, nell'importo di 100.00 kune (a lettere: cento kune).

Articolo 2

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 023- -01/16-01/104
Num.Prot.: 2168/01-03-06-01-0334-16-4
Pola, 25 febbraio 2016

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

Ai sensi dell'articolo 229 della Legge sulla sicurezza del traffico stradale ("Gazzetta ufficiale" nn. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola, nn.7/09,16/09,12/11 e 1/13), il Sindaco della Città di Pula-Pola, il 25 febbraio 2016, emana la

CONCLUSIONE

sull'importo della multa al proprietario del veicolo che non rilascia i propri dati inerenti al conducente nel periodo in cui è stata effettuata la trasgressione

Articolo 1

Questa conclusione stabilisce una multa pari a 2 000 kune (in parole: duemila kuna) con la quale si sanzionerà per il reato da parte del proprietario del veicolo, la persona a cui è affidato il veicolo o la persona responsabile nella persona giuridica, se entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di consegna dati, non consegna delle prove plausibili in merito alla persona che conduceva il veicolo nel momento in cui è avvenuta la trasgressione.

Articolo 2

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 023- -01/16-01/104
Num.Prot.: 2168/01-03-06-01-0334-16-3
Pola, 25 febbraio 2016

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

Ai sensi dell'articolo 2 della Delibera sulle condizioni, i criteri e il procedimento per il cofinanziamento del Programma di rinnovo delle facciate e di tetti degli edifici nell'ambito del complesso storico-culturale protetto della città di Pola, Classe: 372-01/14-01/450, N.Prot.: 2168/01-03-02-0325-15-6 del 9 dicembre 2015 e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola, nn.7/09,16/09,12/11 e 01/13), il Sindaco della Città di Pula-Pola, il 25 febbraio 2016, emana il

REGOLAMENTO

sui modelli per il cofinanziamento del Programma di rinnovo delle facciate e dei tetti nell'ambito del complesso storico-culturale protetto della Città di Pula-Pola

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con il presente Regolamento si confermano i modelli di cofinanziamento del Programma di rinnovo delle facciate e dei tetti nell'ambito del complesso storico-culturale protetto della città di Pola contiene il Regolamento sui modelli per il cofinanziamento del Programma di rinnovo delle facciate e dei tetti

nell'ambito del complesso storico-culturale protetto della città di Pola (di seguito nel testo: Programma) nonché le spese giustificate dell'investimento.

Articolo 2

Le spese giustificate dell'investimento sono le spese di realizzazione della documentazione progettuale, le spese di fornitura dell'attrezzatura e le spese di esecuzione dei lavori di rinnovo delle facciate e dei tetti degli edifici con o senza rinnovo energetico, nonché le spese di attuazione del controllo energetico e di esecuzione del certificato energetico dell'edificio per i bisogni del rinnovo energetico.

Articolo 3

Per tutti gli edifici nell'area della parte culturale e storica protetta della città di Pola, che sono oggetto del programma di rinnovo, il beneficiario può beneficiare del cofinanziamento fino al 50% dei costi di investimento ammissibili relativi all'approvvigionamento delle attrezzature e ai costi di ricostruzione degli edifici (costruzione e altri lavori e installazione di prodotti da costruzione), ma non oltre HRK 75.000,00 (con IVA) per edificio particolare, secondo uno dei seguenti modelli o loro combinazione, in conformità con le condizioni speciali e previa approvazione del Ministero della Cultura, l'Autorità di gestione del patrimonio culturale, della relativa Soprintendenza ai beni culturali di Pola (di seguito: Soprintendenza ai beni culturali):

1 RINNOVO DELLE FACCIATE SENZA RINNOVO ENERGETICO

Modello 1 - Il rinnovo delle facciate deteriorate e danneggiate in conformità alle condizioni speciali e al Previo consenso della Soprintendenza ai beni culturali (l'intervento

pianificato deve comprendere il rinnovo delle facciate nelle vie).

Le spese giustificate dell'investimento riguardano le spese di fornitura dell'attrezzatura e le spese di esecuzione dei relativi lavori (lavori edili e di altro tipo nonché l'installazione di prodotti edili), legati al rinnovo delle facciate deteriorate e danneggiate in conformità alle condizioni speciali e al Previo consenso della Soprintendenza ai beni culturali.

2 RINNOVO ENERGETICO DELLE FACCIATE

Modello 2 - Il rinnovo delle facciate deteriorate e danneggiate che devono soddisfare il coefficiente di passaggio del calore $U \leq 0,40$ W/m²K per il muro esterno dell'ambiente riscaldato, ovvero il rinnovo energetico delle facciate in conformità alle condizioni specifiche e al Previo consenso della Soprintendenza ai beni culturali (sottintende il rinnovo delle facciate nelle vie).

Le spese giustificate dell'investimento riguardano le spese di fornitura dell'attrezzatura e le spese di esecuzione dei relativi lavori (lavori edili e di altro tipo nonché l'installazione di prodotti edili), legati al rinnovo energetico delle facciate.

3 RINNOVO DELLE FACCIATE SENZA RINNOVO ENERGETICO

Modello 3 - Il rinnovo dei tetti deteriorati e danneggiati in conformità alle condizioni speciali e al Previo consenso della Soprintendenza ai beni culturali (accanto al rinnovo delle facciate nelle vie).

Le spese giustificate dell'investimento riguardano le spese di fornitura dell'attrezzatura e le spese di esecuzione dei relativi lavori (lavori edili e di altro tipo nonché l'installazione di prodotti edili), legati al rinnovo dei tetti deteriorati e danneggiati in conformità alle condizioni speciali e al Previo consenso della Soprintendenza ai beni culturali.

4. RINNOVO ENERGETICO DEI TETTI

Modello 4 - Il rinnovo dei tetti deteriorati e danneggiati che devono soddisfare il coefficiente di passaggio del calore $U \leq 0,25$ W/m²K per il tetto verso lo spazio esterno, ovvero il rinnovo energetico dei tetti in conformità alle condizioni specifiche e al Previo consenso della Soprintendenza ai beni culturali (sottintende il rinnovo delle facciate, con il rinnovo delle facciate nelle vie).

Le spese giustificate dell'investimento riguardano le spese di fornitura dell'attrezzatura e le spese di esecuzione dei relativi lavori (lavori edili e di altro tipo nonché l'installazione di prodotti edili), legati al rinnovo energetico dei tetti deteriorati e danneggiati.

5. RINNOVO DEGLI ESISTENTI E/O INSTALLAZIONE DI NUOVI INFISSI E/O SERRAMENTI

Modello 5 - Il rinnovo degli esistenti e/o installazione di nuovi infissi e/o serramenti in conformità alle condizioni speciali e al Previo consenso della Soprintendenza ai beni culturali (accanto al rinnovo delle facciate nelle vie).

Le spese giustificate dell'investimento riguardano le spese di fornitura dell'attrezzatura e le spese di esecuzione dei relativi lavori (lavori edili e di altro tipo nonché l'installazione di prodotti edili), legati al rinnovo degli esistenti e/o installazione dei nuovi infissi e/o serramenti.

**6. RINNOVO DEGLI ESISTENTI
E/O INSTALLAZIONE DI NUOVI INFISSI
E/O SERRAMENTI CON LA REALIZZAZIONE
DEL PRESCRITTO COEFFICIENTE DI
PASSAGGIO DEL CALORE**

Modello 6 - Il rinnovo dell'esistente e/o installazione dei nuovi infissi e/o serramenti che deve soddisfare il coefficiente di passaggio del calore $U \leq 1,1$ W/m²K per la parte in vetro delle finestre e $U \leq 1,6$ W/m²K per tutta la finestra, ovvero il rinnovo dell'esistente e/o installazione di nuovi infissi e/o serramenti in conformità alle condizioni specifiche e al Previo consenso della Soprintendenza ai beni culturali (sottintende anche il rinnovo energetico delle facciate accanto al rinnovo delle facciate nelle vie).

Le spese giustificate dell'investimento riguardano le spese di fornitura dell'attrezzatura e le spese di esecuzione dei relativi lavori (lavori edili e di altro tipo nonché l'installazione di prodotti edili), legati al rinnovo dell'esistente e/o installazione di nuovi infissi e/o serramenti con la realizzazione del coefficiente di passaggio di calore prescritto.

(2) Cofinanziamento supplementare nell'importo del 100% delle spese giustificate dell'investimento, ma non oltre al totale di 50.000,00 kune (con il PDV) l'utente può realizzare in conformità alle condizioni specifiche della relativa Soprintendenza ai beni culturali, per lavori che riguardano:

- ricerche per la conservazione e il restauro degli strati dell'edificio e della forma originaria
- lavori per la conservazione e il restauro su dettagli storici realizzati in pietra, lavori in stucco, legno, dettagli realizzati per fusione, intonaco decorato o con pittura su intonaco, corrosione o pittura su vetro, nonché vetrate,
- lavori in pietra per sostituire i dettagli storici di cornici di porte e finestre, parapetti dei balconi e delle scale, poggiapiedi in pietra,
- opere di carpenteria in ferro, ferro battuto di restauro/riparazione di griglie, persiane, recinzioni e serramenti di porte e finestre: maniglie e schermi,
- lavori di stagnatura per il rinnovo e la sostituzione delle decorazioni: lucernari, cocuzzoli, fasce decorative
- sculture in legno per il restauro di porte, finestre e altri dettagli in legno,
- lavori di stuccatura con lavori a stucco lustro, flangiatura, lavori di placcatura,
- elaborazione di profili complessi di profili di intonaco con piegature, elaborazione di matrici, sistemazione di guide, estrazione di profili su facciate sfaccettate.

(3) Oltre alle spese sopra menzionate, l'utente può realizzare anche il diritto di cofinanziamento per la realizzazione della documentazione progettuale, nell'importo del 50% delle spese giustificate dell'investimento, ma non oltre 4.000.00 kune, (con il PDV) per singolo edificio.

La necessità di realizzazione e il contenuto del Progetto principale dipende al tipo di intervento annunciato, dai regolamenti e prescrizioni con i quali si regolano i lavori di tutela e conservazione dei beni culturali e i lavori edili.

Il progetto principale di rinnovo energetico deve essere realizzato in conformità alla Legge sulla costruzione (GU 153/13) e deve contenere al minimo la mappa del Progetto architettonico, l'elaborato dell'uso razionale dell'energia e della protezione di calore nonché il preventivo delle spese, e deve essere confermato da parte della Sovrintendenza ai beni culturali.

Il Progetto principale delle misure di efficienza energetica che si attuano, deve contenere:

- le registrazioni relative allo stato attuale
- le misure progettate di efficienza energetica
- il bilancio del risparmio energetico per lo stato attuale e per quello progettato con chiaramente rappresentate le condizioni tecniche prescritte dal presente Regolamento, con il risparmio di energia e la diminuzione del CO₂ con la ricapitolazione del risparmio realizzato.
- il preventivo delle attrezzature e dei lavori (edili e altri nonché l'installazione di prodotti edili), con indicati i singoli prezzi.

(4) Per rinnovo energetico degli edifici, spese accettabili, e allo scopo di aumentare la percentuale di risparmio di energia (%Q_{h,nd}), si considerano anche le spese che riguardano la fornitura e l'installazione dei sistemi per l'isolamento termico dell'involucro esterno (sotto allo spazio riscaldato, il tetto sopra allo spazio riscaldato ed altro).

(5) Oltre al cofinanziamento della realizzazione della documentazione necessaria, nel rinnovo energetico, l'utente può realizzare anche il diritto di cofinanziamento per la realizzazione del controllo energetico e del certificato energetico dell'edificio, nell'importo di 50% delle spese giustificate dell'investimento, ma non oltre 4.000.00 kune, (con il PDV) per singolo edificio.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e viene pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola.

Articolo 5

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si abroga il Regolamento sui modelli per il cofinanziamento del Programma di bonifica e rinnovo delle facciate e dei tetti degli edifici sul territorio della città di Pola del 23 gennaio 2015 ("Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola n.

Classe: 372-01/14-01/450

Num.Prot.: 2168/01-03-02-00-0325-16-8

Pola, 25 febbraio 2016

**IL SINDACO
f.to Boris Miletić**

La Città di Pula-Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, deliberando nel procedimento iniziato in base alla richiesta di NEKRETNINE ŠESTAR s.r.l., di Pola, Via Mutila 5, per il rilascio della licenza edilizia, in base all'articolo 34, comma 1 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("G.U." nn. 47/09), e in riferimento all'art. 115 della Legge sull'edilizia (GU nn. 153/13) emana la

CONCLUSIONE

1. A Benazić Frano, Benazić Viktor, Benazić Mario, Benazić Ana, Benazić Roža, Benazić Anđelina, Tončić Augustino, Bačac Franjo, si assegna il rappresentante provvisorio nella persona di Blašković Slavko di Pola, via Cherso 27.
2. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona nominata al punto 1 della presente conclusione nella procedura di rilascio della licenza edilizia, fino a quando non si presenta la parte stessa oppure la persona autorizzata a rappresentarla, e il tutto fino a quando non si svolgono le azioni per le quali è stabilito.

CLASSE: UP/I-361-03/15-01/000, NUM.PROT.:
NUM.PROT.: 2168/01-03-05-0426-16-0003
Pola, 14/01/ 2016

**Collaboratore professionale superiore 2
per l'edilizia
f.to. Iva Buršić, dipl.ing.grad.**

Repubblica di Croazia, Regione Istriana, Città di Pula-Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, in base alla richiesta presentata dall'investitore Zoran Franjić HR-52100 Pola, Via Marulić 41, OIB: 85660747290, ai sensi dell'art. 73 comma 1 della Legge sull'amministrazione generale („Gazzetta ufficiale” nn. 47/09), emana la

CONCLUSIONE

1. Alle parti Žunja Djul i Zsunny Denis, si assegna il rappresentante provvisorio nella persona di Zdravko Šimić di Pola, via Matija Divković 3.
2. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona nominata al punto 1 della presente conclusione nella procedura di rilascio della licenza edilizia, fino a quando non si presenta la parte stessa oppure la persona autorizzata a rappresentarla, e il tutto fino a quando non si svolgono le azioni per le quali è stabilito.
3. Il richiedente deve entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-361-03/15-01/000087
NUM.PROT.: 2168/01-03-05-0410-16-0004
Pola, 20/01/ 2016

**Collaboratore professionale superiore 2
per l'edilizia
Mladen Mavrić, mag.ing.aedif., v.r.**

**NUMERO 01/16
PAGINA 38**

Repubblica di Croazia, Regione Istriana, Città di Pola-Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, in base alla richiesta presentata dall'investitore Loris Zahtila HR-52100 Pola, Via Castua 2, OIB: 78425048806, ai sensi dell'art. 34 comma 1 della Legge sull'amministrazione generale („Gazzetta ufficiale” nn. 47/09), emana la

CONCLUSIONE

1. A Žufić Meri, si assegna il rappresentante temporaneo nella persona di Žufić Tanja di Pola, via Fratelli Levak 14.
2. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona nominata al punto 1 della presente conclusione nella procedura di rilascio della licenza edilizia, fino a quando non si presenta la parte stessa oppure la persona autorizzata a rappresentarla, e il tutto fino a quando non si svolgono le azioni per le quali è stabilito.

CLASSE: UP/I-361-03/15-01/000106
NUM.PROT.: 2168/01-03-05-0426-16-0003
Pola, 20/01/ 2016

**Collaboratore professionale superiore 2
per l'edilizia
f.to. Iva Buršić, dipl.ing.grad.**

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore NEKRETNINE ŠESTAR società a responsabilità limitata per gli immobili, Pola, Via Mutila 5, in base all'articolo 34 comma 1 della Legge sull'amministrazione generale („Gazzetta ufficiale” nn. 47/09), emana la

CONCLUSIONE

1. A Šarić Anis con indirizzo ultimo a Pola, Via Premantura 1/III, a Bakijac Anton con indirizzo ultimo a Pola, P.Budicina 19, a Tončić Josip con indirizzo ultimo a Fasana, Via delle 33.esima Brigata Istriana e ai successori ignoti deceduti Dojanić Franica, Bilić Antonia, Floričić Roža, Jakačić Marija e Fornažar Ivan, si assegna il rappresentante provvisorio nella persona di Blašković Slavko di Pole, Via Cherso 27.
2. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona nominata al punto 1 della presente conclusione nella procedura di rilascio della licenza edilizia, fino a quando non si presenta la parte stessa oppure la persona autorizzata a rappresentarla, e il tutto fino a quando non si svolgono le azioni per le quali è stabilito.

CLASSE: UP/I-361-03/15-01/000110
NUM.PROT.: 2168/01-03-05-0426-16-0004
Pola, 29/01/ 2016

**Collaboratore professionale superiore 2
per l'edilizia
f.to. Iva Buršić, dipl.ing.grad.**

Repubblica di Croazia, Regione Istriana, Città di Pula-Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, deliberando in base alla richiesta presentata dall'investitore Jozanović Vjekoslav di HR-52100 Pole, Via Medolino 15A, OIB 15979373154 ai sensi dell'articolo 34 comma 1 della Legge sull'amministrazione generale („Gazzetta ufficiale” nn. 47/09), emana la

CONCLUSIONE

1. A Jadranka Bošnjak, si assegna il rappresentante provvisorio nella persona di Zdravko Šimić di Pola, via Divković 3.
2. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona nominata al punto 1 della presente conclusione nella procedura di rilascio della licenza edilizia, fino a quando non si presenta la parte stessa oppure la persona autorizzata a rappresentarla, e il tutto fino a quando non si svolgono le azioni per le quali è stabilito.
3. Il richiedente deve entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-361-03/16-01/000006
NUM.PROT.: 2168/01-03-05-0434-16-0003
Pula, 08.02. 2016

**Consulente 1 per l'edilizia
f.to Marina Gašpert, dipl.ing.grad.**

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, deliberando nel procedimento iniziato in base alla richiesta di NEKRETNINE ŠESTAR s.r.l., di Pola, Via Mutila 5, per il rilascio della licenza edilizia, in base all'articolo 34, comma 1 della Legge sull'amministrazione generale („Gazzetta ufficiale” nn. 47/09), e in conformità all'articolo 115 della Legge sull'edilizia (GU nn. 153/13) emana la

CONCLUSIONE

1. A Benazić Frano, Benazić Viktor, Banazić Maria, Benazić Ana, Benazić Anđelina, Benazić Roža, Tončić Augustino, Bačac Franjo, Šarić Ana con indirizzo ultimo a Pola, Via Premantura 1/III, a Bakijac Anton con indirizzo ultimo a Pola, P. Budicin 19, a Tončić Josip con indirizzo ultimo a Fasana, Via delle 33.esima Brigata Istriana e ai successori ignoti deceduti Dojanić Franica, Bilić Antonia, Floričić Roža, Jakačić Marija e Fornažar Ivan, si assegna il rappresentante provvisorio nella persona di Blašković Slavko di Pola, Via Cherso 27.
2. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona nominata al punto 1 della presente conclusione nella procedura di rilascio della licenza edilizia, fino a quando non si presenta la parte stessa oppure la persona autorizzata a rappresentarla, e il tutto fino a quando non si svolgono le azioni per le quali è stabilito.

CLASSE: UP/I-361-03/15-01/000109
NUM.PROT.: 2168/01-03-05-0426-16-0003
Pola, 06 settembre 2016

**Collaboratore professionale superiore 2
per l'edilizia
f.to. Iva Buršić, dipl.ing.grad.**

INDICE

1. Piano di assetto territoriale “Lungomare” - Disposizioni d’implementazione (testo emendato)	1
2. Regolamento sulle modifiche e integrazioni del Regolamento sulla determinazione del programma dei bisogni pubblici nel settore della cultura	30
3. Piano d’assunzione negli organi amministrativi della Città di Pola - Pola per l’anno 2016 (piano a breve termine)	31
4. Delibera sull’organizzazione dell’Unità giovanile per il controllo del traffico per il 2016	32
5. Delibera sulle modifiche alla Delibera sull’istituzione del Consiglio per la prevenzione comunale nella città di Pola	32
6. Delibera sull’istituzione del consiglio di partenariato dell’area urbana di Pola	33
7. Conclusione sull’ammontare delle spese dell’ordine di contravvenzione obbligatorio	35
8. Conclusione sull’importo della multa al proprietario del veicolo che non rilascia i propri dati inerenti al conducente nel periodo in cui è stata effettuata la trasgressione	35
9. Regolamento sui modelli per il cofinanziamento del Programma di rinnovo delle facciate e dei tetti nell’ambito del complesso storico-culturale protetto della città di Pola	36
10. Conclusione sull’assegnazione del rappresentante provvisorio in merito al procedimento avviato in base alla richiesta di Nekretnine Šestar s.r.l.	38
11. Conclusione sull’assegnazione del rappresentante provvisorio in merito al procedimento avviato in base alla richiesta di Zoran Franjičić	38
12. Conclusione sull’assegnazione del rappresentante provvisorio in merito al procedimento avviato in base alla richiesta di Loris Zahtila	39
13. Conclusione sull’assegnazione del rappresentante provvisorio in merito al procedimento avviato in base alla richiesta di Nekretnine Šestar s.r.l.	39
14. Conclusione sull’assegnazione del rappresentante provvisorio in merito al procedimento avviato in base alla richiesta di Jozanović Vjekoslav	40
15. Conclusione sull’assegnazione del rappresentante provvisorio in merito al procedimento avviato in base alla richiesta di Nekretnine Šestar s.r.l.	40

„Bollettino ufficiale“ della Città di Pola. L'abbonamento annuale è di 650,00 kune e va versato al giro conto numero:
HR9523600001835900006, presso la Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
Redazione; Ufficio della città , Forum 1
tel. 371-715, fax 222-990